




**COMUNE DI SEDRIANO**  
Città metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 24/07/2025*



Sassetta – Funerale di S. Francesco: verifica delle stigmate (1444)

**Il Responsabile Unico del Procedimento:**

Dr.ssa Patrizia Melli

**Il Progettista:**

Ing. Vittorio Cingano



Regolamento redatto per il Comune di Sedriano  
dallo Studio di ingegneria Cingano con  
il contributo dei dirigenti e funzionari Comunali.  
via Alberto Mario 38 - 36100 Vicenza  
tel. 0444 961338 – 347 2525 020  
e-mail: [cingano@ordine.ingegneri.vi.it](mailto:cingano@ordine.ingegneri.vi.it)



# Sommario

<b>Sommario</b>	4
<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI</b>	7
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	7
Art. 1 Oggetto	7
Art. 2 Facoltà di disporre della salma e dei funerali	8
Art. 3 Competenze e Responsabilità	8
Art. 4 Contenziosi	9
Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento	10
Art. 6 Atti a disposizione del pubblico	11
<b>CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI</b>	11
Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori	11
Art. 8 Deposito mortuario (camera mortuaria)	11
<b>CAPO III - FERETRI</b>	12
Art. 9 Deposizione del cadavere nella cassa	12
Art. 10 Verifica e chiusura feretri	12
Art. 11 Caratteristiche delle casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	13
Art. 12 Contenitori dei resti mortali	13
<b>CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI</b>	14
Art. 13 Norme generali	14
Art. 14 Riti religiosi e civili	15
Art. 15 Trasferimento di salme	15
Art. 16 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	15
Art. 17 Trasporto per seppellimento o cremazione	15
Art. 18 Trasporti all'estero o dall'estero	16
Art. 19 Trasporto di ceneri e resti	16
Art. 20 Rimessa delle autofunebri	16
<b>TITOLO II – CIMITERO E OPERAZIONI CIMITERIALI</b>	17
<b>CAPO I – GENERALITA'</b>	17
Art. 21 Accettazione feretri urne e reperti, controlli e registrazione	17
Art. 22 Disposizioni generali di vigilanza	17
Art. 23 Reparti speciali nel cimitero	18
Art. 24 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	18
<b>CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</b>	18
Art. 25 Piano regolatore cimiteriale – ossario e cinerario comune	18
<b>CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE - CONCESSIONI</b>	19
Art. 26 Inumazione	19
Art. 27 Cippo e Lapide	19
Art. 28 Tumulazione	20
Art. 29 Deposito provvisorio	21
<b>CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>	21
Art. 30 Prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e movimentazioni	21
Art. 31 Esumazioni ordinarie	23

Art. 32	Esumazione straordinaria .....	23
Art. 33	Estumulazioni .....	23
Art. 34	Movimentazione di cadaveri, resti e ceneri .....	25
Art. 35	Trasferimento di cadaveri o resti.....	25
Art. 36	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....	25
Art. 37	Oggetti da recuperare.....	25
Art. 38	Disponibilità dei materiali.....	26
CAPO V - CREMAZIONE .....		26
Art. 39	Crematorio .....	26
Art. 40	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	26
Art. 41	Termini per il deposito dei feretri o urne - deposito in celle frigorifere .....	27
Art. 42	Modalità operative per la cremazione .....	27
Art. 43	Affidamento urne cinerarie.....	28
Art. 44	Dispersione delle ceneri .....	29
CAPO VI – SEPOLTURA DI ANIMALI NEL CIMITERO .....		31
Art. 45	Sepoltura di animali da compagnia nel cimitero.....	31
CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI .....		31
Art. 46	Orario apertura cimitero e orario funerali .....	31
Art. 47	Disciplina dell'ingresso .....	32
Art. 48	Divieti speciali.....	32
Art. 49	Responsabilità nelle aree cimiteriali.....	32
Art. 50	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....	33
Art. 51	Fiori e piante ornamentali .....	33
TITOLO III – CONCESSIONI.....		34
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....		34
Art. 52	Durata e rinnovo delle concessioni .....	34
Art. 53	Modalità di concessione .....	36
Art. 54	Sepoltura multiple in loculo in colombari e tombe di famiglia .....	36
Art. 55	Tombe di famiglia private.....	36
Art. 56	Titolare della concessione - Diritto di proprietà e diritto di sepoltura .....	37
Art. 57	Doveri del concessionario.....	38
Art. 58	Benemerenza .....	39
Art. 59	Irreperibilità delle concessioni pregresse .....	39
Art. 60	Ristrutturazioni cimiteriali.....	40
Art. 61	Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali di tombe di famiglia .....	40
CAPO II OPERAZIONI INERENTI LE CONCESSIONI .....		41
Art. 62	Divisioni.....	41
Art. 63	Subentri.....	41
Art. 64	Retrocessione .....	42
Art. 65	Rinuncia a concessione di tomba occupata .....	43
Art. 66	Rinuncia di tomba non occupata.....	44
Art. 67	Rinuncia a concessione di aree libere .....	44
Art. 68	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione .....	44
Art. 69	Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua .....	45
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE .....		45

Art. 70	Revoca .....	45
Art. 71	Abbandono per incuria .....	45
Art. 72	Disinteresse.....	46
Art. 73	Decadenza .....	46
Art. 74	Effetti della decadenza o della scadenza della concessione.....	48
Art. 75	Estinzione.....	48
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....		48
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....		48
Art. 76	Accesso al cimitero.....	48
Art. 77	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....	49
Art. 78	Responsabilità.....	50
Art. 79	Manutenzione delle sepolture private .....	50
Art. 80	Esecuzione lavori .....	50
Art. 81	Recinzione aree - materiali di scavo .....	51
Art. 82	Introduzione e deposito materiale.....	51
Art. 83	Orario di lavoro.....	51
Art. 84	Vigilanza sulle opere .....	52
Art. 85	Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri non riguardanti le sepolture private ....	52
CAPO II LAPIDI E COPRITOMBA.....		52
Art. 86	Posa a terra di copritomba E .....	52
Art. 87	Posa di lapidi su loculi, ossari, cinerari .....	53
Art. 88	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri .....	54
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....		55
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE .....		55
Art. 89	Gestione integrata dei dati cimiteriali - registro cimiteriale .....	55
Art. 90	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	56
Art. 91	Definizione di attività funebre.....	56
Art. 92	Orari minimi di apertura delle sedi commerciali .....	57
Art. 93	Delega alla Giunta Comunale in tema di tariffe.....	57
TITOLO VI ATTIVITA' SANZIONATORIA.....		57
CAPO I SANZIONI .....		57
Art. 94	Sanzioni generiche .....	57
Art. 95	Ambito di applicazione.....	58
Art. 96	Sanzioni particolari per l'attività di onoranze funebri .....	58
CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI.....		59
Art. 97	Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	59
Art. 98	Entrata in vigore .....	59

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22, 8 febbraio 2005, n. 6, e 30 dicembre 2009 n.33, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2022, n. 4, e ad ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Il presente regolamento regola i rapporti fra il Comune, i cittadini e gli operatori esterni in ambito funerario e cimiteriale ed è integrato dal Regolamento degli uffici in ambito cimiteriale che regola le procedure interne all'Amministrazione per una corretta gestione dei servizi cimiteriali da parte degli uffici interessati.

3. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse, compreso successive modifiche ed integrazioni, rimarranno in vigore.

4. Il presente Regolamento è integrato:

- dal Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale Comunale (di seguito denominato PRC),
- dalle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito denominate NTA) del Piano Regolatore Cimiteriale,
- dal Tariffario cimiteriale (di seguito denominato TC) ,

la cui approvazione specifica è oggetto di altri provvedimenti della P.A., nonché dalla Normativa di riferimento nazionale e regionale.

5. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dal cimitero, ad esclusione delle cappelle gentilizie regolate dall'art. 101 del DPR 285/90, della dispersione in natura delle ceneri come è successivamente definito, nonché la collocazione delle ceneri contenute nell'urna cineraria sigillata, affidata al familiare/avente titolo, che potrà essere custodita come successivamente è definito.

6. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 396/2001 Regolamento di Stato Civile<sup>2</sup>; nessuna salma potrà essere tolta da una sepoltura per essere trasferita in un'altra, se non con le prescritte autorizzazioni.

---

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> DPR n. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" (estratto):

Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione)

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.

2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto

7. Nell'uso comune la dizione "salma" (corpo non ancora dichiarato morto) è utilizzata per indicare in realtà il "cadavere" (corpo dopo la dichiarazione di morte), e tale uso viene mantenuto nel testo, salvo mantenere anche il suo significato vero nel caso.

## **Art. 2 Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

1. La volontà del defunto ha la preminenza nella decisione circa la disposizione della salma e dei funerali, in quanto ed in qualunque forma tale volontà sia stata espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge;

2. In mancanza di disposizioni di volontà da parte del defunto, i familiari possono disporre della salma e dei funerali in base al seguente ordine:

- Coniuge o convivente more uxorio
- figli, e genitori;
- altri parenti ed affini in ordine di grado
- gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie;
- in mancanza dei parenti sopra citati tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

3. Se il coniuge passa a seconde nozze, decade dalla priorità di disporre in caso di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura dell'ex coniuge.

4. L'ordine di parentela sopra esposto è tassativo e deve essere rispettato anche per decisioni riguardanti l'epigrafe, l'esumazione, l'estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti ovvero delle ceneri.

5. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

6. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

## **Art. 3 Competenze e Responsabilità**

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale che le esercita o direttamente o attraverso delega.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S..

3. Quando la gestione tecnica dei cimiteri è affidata a Gestore esterno al Comune le rispettive competenze sono definite nell'apposito capitolato/contratto di affidamento del servizio stesso, restando in capo al Comune la funzione del RUP, Responsabile di intervento, ed anche l'onere di individuare il collaudatore del servizio.

4. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, così come da art. 28 della L.R. 18/2010.

5. Nel cimitero è assicurata la custodia cimiteriale e la sorveglianza, anche in forma automatizzata nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ed è garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal comune.

---

della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.

3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il Responsabile della custodia cimiteriale, a ciò espressamente incaricato dal Sindaco, è interno all'Amministrazione o risultante da un contratto di esternalizzazione. Nel caso di Responsabile interno all'Amministrazione, il responsabile della custodia cimiteriale è il Responsabile dell'ufficio Tecnico.

7. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso, mentre la sottoscrizione degli atti di concessione spetta al Responsabile dei Servizi Demografici. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, 48, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8. Il Responsabile dei Servizi Demografici svolge il compito di coordinamento degli uffici qualora operanti in ambito cimiteriale, stabilisce la collocazione dei defunti, redige e firma le concessioni, stila gli elenchi annuali delle esumazioni / estumulazioni ordinarie, è responsabile della tenuta del registro cimiteriale, dell'anagrafe e del catasto cimiteriale.

9. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico svolge attività di gestione operativa del cimitero, sopralluoghi, verifiche sul campo della rispondenza dell'anagrafe alle concessioni e loro scadenza, affissione avvisi scadenze esumazioni/estumulazioni in loco, verifiche della pubblica incolumità, verifiche dello stato delle sepolture ed individuazione delle possibili cause di decadenza, autorizzazioni a costruzioni di tombe private e degli interventi in ambito cimiteriale. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico opera anche tramite l'Addetto operativo alla custodia per l'accoglimento dei defunti e cura il passaggio delle informazioni e dei documenti relativi alla gestione del catasto e anagrafe, gestisce la manutenzione, nuove costruzioni ed ampliamenti, controlla gli interventi fatti dai privati. Qualora la gestione del cimitero non sia stata esternalizzata e non vi sia specifico incarico esterno, è responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro e redige i documenti di sicurezza DVR e DUVRI o si accerta della loro redazione nel caso di esternalizzazione.

10. Concorrono alla gestione dei servizi cimiteriali:

- Il Responsabile Amministrativo per l'anagrafe e il catasto cimiteriale, tenuta del registro cimiteriale, concessioni e pagamenti
- L'Ufficiale di stato civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento
- Il Responsabile dei Servizi Sociali per la determinazione dello stato di indigenza.

ed eventuali loro delegati in caso di assenza od impedimento.

#### **Art. 4 Contenziosi**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (tumulazioni, estumulazioni, trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe a terra, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Le eventuali autodichiarazioni si intendono rilasciate a Pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 495 del Codice Penale<sup>3</sup>

2. In caso di contestazione l'Amministrazione intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

---

<sup>3</sup> 495. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.



## **Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tutti i costi conseguenti il servizio funebre dei cadaveri di persone residenti o decedute nel territorio del Comune stesso, compresa la fornitura della cassa per inumazione o l'urna per cremazione, sono gratuiti per coloro che si trovano in stato di totale indigenza, accertato dall'Ufficio Servizi Sociali e le spese sono a carico del Comune.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato Responsabile dall'Ufficio Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).
4. Determinato lo stato di indigenza, il Comune sceglie l'impresa addetta al trasporto, fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione in campo comune, esumazione ordinaria del cadavere e/o la cremazione:
  - a) per le salme di persone residenti nel Comune, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
  - b) per le salme di persone residenti nel Comune sole e prive di rete familiare;
  - c) per le salme di persone residenti nel Comune in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare.
  - d) Per le salme di persone residenti nel Comune per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito. Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.
5. Nel caso di cadavere o di resti per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune ha la facoltà di disporre, secondo necessità organizzative cimiteriali:
  - e) la inumazione temporaneamente con oneri a proprio carico anche relativi alla tenuta del tumulo durante il periodo decennale di sepoltura,
  - f) la cremazione con oneri a proprio carico, inclusa la dispersione nel cinerario comune.
6. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale può rivalersi della spesa sostenuta su eventuali somme o beni appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.
7. Nel caso di persone di cui al comma 5 lettera d) qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, potrà provvedere al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.
8. Per i funerali effettuati dal Comune per persone con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune potrà rivalersi sul Comune di residenza.
9. Nel caso si fosse in presenza di espressa volontà scritta da parte del defunto di non essere cremato, il cadavere verrà obbligatoriamente inumato in campo comune.
10. per le persone residenti o defunte nel territorio comunale, tra i servizi gratuiti sono ricompresi anche:
  - g) il servizio di osservazione delle salme;
  - h) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, o morte su suolo pubblico
  - i) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - j) il versamento delle ceneri nel giardino delle rimembranze;

- k) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- l) le inumazioni ed estumulazioni da campo inconsulti;
- m) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- n) l'uso del deposito mortuario nel caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

11. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

#### **Art. 6 Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il cimitero e l'ufficio stato civile è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990, perché possa fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono, inoltre, consultabili presso il gestore dei servizi cimiteriali, nell'ufficio stato civile e nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi o colombari soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

### **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso l'ATS competente o presso case di ricovero e simili.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185. Ove il deceduto sia affetto da carbonchio, la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. E' d'obbligo la cremazione.
3. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
4. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per il periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
  - Ad abitazione privata, sita anche in altro comune;
  - Presso sale del commiato;
  - Presso strutture sanitarie e Case di Riposo.

#### **Art. 8 Deposito mortuario (camera mortuaria)**

1. Il cimitero è provvisto di Deposito mortuario destinata all'accoglimento temporaneo dei cadaveri in attesa di sepoltura, per l'eventuale sosta dei feretri in transito, per il deposito temporaneo di cassette resti ossei e urne cinerarie, per sosta temporanea di feretri da esumazioni ed estumulazioni o traslazioni, e anche per lavorazioni sui feretri e i resti mortali, oltre che alle funzioni eventuali previste dalla normativa nazionale, per le camere mortuarie, con arredi per la deposizione dei feretri e con caratteristiche strutturali previste dall'art. 65 del D.P.R. 10 .9.1990, n. 285 e deve essere dotato di acqua corrente, sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria

e l'abbattimento degli odori. Per alcune tipologie di deposito è dovuto il pagamento del canone di cui al tariffario.

2. Il feretro può sostare nella camera mortuaria esclusivamente per il periodo strettamente necessario ad avviare le operazioni di sepoltura. La sosta per questo periodo è gratuita, in seguito soggetta a tariffa cimiteriale.

3. Qualora si presentasse la necessità di sosta del feretro in ambito cimiteriale:

- per il prolungarsi dei tempi di pompa funebre e/o seppellimento,
  - a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/chiusura del cimitero e quindi delle attività lavorative connesse,
  - perché non è stato possibile procedere alla sepoltura per avversità meteorologiche gravi,
- questa potrà avvenire nella camera mortuaria del Cimitero.

5. I feretri in transito su autofunebri, nel caso in cui dovessero interrompere il viaggio di trasferimento per breve sosta d'itinerario o per sosta connessa al tardo arrivo del feretro dal luogo di decesso, autofunebre con feretro o solo feretro, dovranno/à obbligatoriamente sostare all'interno di idoneo spazio nel Cimitero per massimo 24 ore, attuando condizioni di decoro e sorveglianza, oppure consentendo la traslazione del feretro all'interno del deposito mortuario stessa, per il solo periodo della sosta breve (massimo 24 ore).

6. In caso di necessità la camera mortuaria potrà essere adibita alla conservazione temporanea di urne cinerarie o cassette resti ossei anche per molti mesi consecutivi, purché il locale sia dotato di ventilazione naturale, illuminazione naturale o elettrica adeguata, scaffalatura idonea per il ricovero di urne cinerarie e cassette resti ossei, Tale locale dovrà essere dotato anche di idonea porta di accesso e condizioni generali tali da impedire trafugazioni di resti ricoverati. La sosta, se non dovuta a necessità di gestione del cimitero, è soggetta a tariffa giornaliera oltre i 5 giorni di permanenza.

### **CAPO III - FERETRI**

#### **Art. 9 Deposizione del cadavere nella cassa**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo Caratteristiche delle casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto. Parimenti ogni contenitore di ceneri od ossa può contenere solo i resti di un unico defunto ed è proibito dividere le spoglie mortali di un defunto in più contenitori..

3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili negli addobbi e imbottiture delle casse.

5. Sul fondo della cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da assorbire qualsiasi gocciolamento di liquidi. Dovrà pure essere posizionato un prodotto che favorisca la putrefazione.

6. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

7. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 10 Verifica e chiusura feretri**

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è

competente l'ATS, è attestata dall'incaricato al trasporto.

2. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, il verbale di chiusura cassa. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.

#### **Art. 11 Caratteristiche delle casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate come da regolamento Regionale n. 4/2022.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria). Per le inumazioni e le cremazioni sono utilizzate soltanto casse di legno, o di cartone o sacchi biodegradabili nel caso di reinumazioni inconsulti o cremazioni.

3. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa.

4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Responsabile ATS, o suo delegato.

5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore e inferiore della cassa metallica delle idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

9. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

10. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### **Art. 12 Contenitori dei resti mortali**

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto.

2. Ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente (es.: mummificati o corificati) l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è possibile:

a) l'uso dell'originario feretro, ove possessa ancora tali caratteristiche;

b) l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.

3. È obbligatorio che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.

4. Solo nel caso in cui il Responsabile delle operazioni cimiteriali / Appaltatore dei Servizi cimiteriali o suo delegato (caposquadra) come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le esumazioni e/o le estumulazioni abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere. Nel caso di reinumazione in campo inconsunti, cassa grezza di legno in cui inserire anche eventuali tavole della cassa originaria incollate ai resti, ovvero cassa in cellulosa ovvero sacco biodegradabile.

## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 13 Norme generali**

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento regionale n. 4/2022, e successive modifiche.

2. L'autorizzazione al trasporto viene rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di partenza. Per sepolture nell'ambito dello stesso comune il permesso di seppellimento, sempre rilasciato dall'Ufficiale di stato civile, vale anche da autorizzazione al trasporto.

3. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. Il Responsabile dell'Ufficio cimiteriale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui sopra; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'Art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza comprende: il trasferimento dal luogo di decesso al deposito di osservazione o all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, il tragitto dalla Chiesa o dal luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

5. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio comunale competente.

6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono effettuati con le autofunebri di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2022.

7. Il servizio di trasporto funebre svolto dalle imprese esercenti l'attività funebre termina con il deposito del feretro sulla lettiga o montafretri, sul calafretri o nella camera mortuaria del cimitero; queste attività devono essere svolte dai 4 operatori funebri. Tutte le operazioni inerenti alla tumulazione o all'inumazione sono svolte esclusivamente dal personale incaricato dal Comune. Tali prescrizioni devono essere osservate anche dalle imprese esercenti l'attività funebre in altri Comuni che effettuano il trasporto di defunti destinati ad essere sepolti nel cimitero cittadino.

8. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone. Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale.

#### **Art. 14 Riti religiosi e civili**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto o nella sala del commiato per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'orario dei funerali viene comunicato dai familiari o dall'incaricato dell'impresa pompe funebri previo accordo con il parroco, se il funerale è religioso. In caso di concomitanza di funerali sul territorio comunale, l'ufficio stato civile stabilisce l'ora del funerale, tenendo conto della data e dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
5. Gli orari dei funerali verranno stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.
6. Le imprese di pompe funebri dovranno comunicare l'orario del funerale almeno 24 ore prima dello svolgimento.

#### **Art. 15 Trasferimento di salme**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2022; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. Tali trasferimenti sono a carico di chi li dispone o dei familiari, tranne nel caso di accertata indigenza.
3. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti a cassa chiusa.

#### **Art. 16 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 17 Trasporto per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile.
2. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica, prodotto dall'incaricato al trasporto.
3. Nel caso di trasporto fra Comuni, la domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al trasporto da parte dell'Ufficiale di stato civile del comune di partenza e autorizzazione al seppellimento dell'Ufficiale di stato civile del comune di arrivo. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso all'Ufficiale di stato civile del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, e Il Responsabile della Custodia cimiteriale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

7. Per i morti di malattie infettivo - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dall'Ufficiale di stato civile osservate le norme di cui all'art. 25 c.2 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 18 Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

#### **Art. 19 Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall' Ufficiale di stato civile.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto all'estero di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche prescritte.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, valgono le stesse autorizzazioni previste per il normale trasporto di ceneri.

#### **Art. 20 Rimessa delle autofunebri**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

.

## **TITOLO II – CIMITERO E OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **CAPO I – GENERALITA'**

#### **Art. 21 Accettazione feretri urne e reperti, controlli e registrazione**

1. Il personale cimiteriale non può ricevere nel Cimitero, per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane o ceneri, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Nel caso comunque di conferimento al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, l'addetto al ricevimento dei feretri e alla verifica della documentazione di accompagnamento ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio comunale competente per le pratiche richieste dal caso.
3. Il responsabile del trasporto consegnerà al personale incaricato della custodia cimiteriale oltre al feretro o urna cineraria o cassetta resti ossei la documentazione di accompagnamento del feretro composta da:
  - autorizzazione al trasporto;
  - autorizzazione al seppellimento;
  - verbale di identificazione e chiusura feretro (nel caso di cassa)
  - verbale di cremazione;
4. All'atto del ricevimento del feretro, il personale incaricato della custodia cimiteriale o del crematorio o suo delegato verificherà:
  - la presenza e correttezza dei documenti di accompagnamento;
  - la presenza e integrità del sigillo apposto sul feretro;
  - la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto (da verbale chiusura cassa),e redigerà il registro cimiteriale, in forma cartacea e/o informatica.
5. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trattenuti dal personale cimiteriale. Nel registro cimiteriale oltre alle identificazioni, fra le annotazioni dovrà essere indicato come minimo il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo/colombario/tomba di famiglia ed il numero d'ordine del cippo della fossa o della tomba o del loculo o tomba di famiglia in cui è stato posto il cadavere.

#### **Art. 22 Disposizioni generali di vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004), e successive modifiche, e dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2003.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o altro personale quando il servizio è affidato a terzi.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento Regionale, n. 4/2022.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di trATSazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.



### **Art. 23 Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero possono essere individuate aree per campo inconsunti e campo angeli (bambini).
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' A.T.S., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione.
3. Nell'interno del cimitero è prevista un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri.

### **Art. 24 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i cadaveri, le ceneri e i resti mortali di persone residenti al momento della morte nel Comune o una volta residenti e che abbiano variato la residenza per essere state ricoverate in Case di Riposo o simili, ed inoltre aventi diritto di sepoltura per essere familiari di fondatori di sepolcro privato o aventi titolo per eredità. Sono ammessi nel cimitero anche tutti coloro che fossero defunti nel territorio comunale.
2. L'accettazione dei cadaveri o ceneri previste dal presente articolo è subordinata al preventivo pagamento, senza eccezioni, da parte degli interessati delle tariffe previste, salvo per le fosse, con l'eccezione dei casi previsti per i servizi gratuiti.
3. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti, intendendosi il diritto applicabile alla madre.
4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
5. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 25 Piano regolatore cimiteriale – ossario e cinerario comune**

1. Il Comune, a norma dell'art. 18 del R. R. n. 4/2022, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS e dell'ARPA.
3. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune revisiona il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
4. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato II al R. R. n. 4/2022.
5. Il cimitero deve essere dotato di ossario e cinerario comune. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da manufatti realizzati in modo che le ceneri e le ossa da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE - CONCESSIONI**

### **Art. 26 Inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, previo pagamento della tariffa vigente nel tempo. L'impiego delle fosse e le misure sia per gli adulti che per i bambini di età inferiore ai dieci anni devono essere conformi a quanto prescritto dal DPR n. 285/1990.
3. Le fosse possono contenere un solo feretro. In tutte le aree destinate alla inumazione in campo comune, angeli, resti anatomici, religioni acattoliche è vietata:
  - la posa di cassoni in cemento,
  - l'interramento o la posa sopra le tombe di urne cinerarie o cassette resti ossei
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, priva di contenitori in altro materiale, ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Per i resti mortali destinati al campo inconsunti possibile l'uso di cassa in cellulosa (cartone) o sacco biodegradabile
5. E' possibile l'inumazione con il cadavere avvolto nel solo lenzuolo per esigenze religiose. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale il comune può rilasciare autorizzazione previo parere favorevole dell'ATS, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
6. L'assegnazione delle fosse nei campi di inumazione avverrà seguendo l'ordine numerico progressivo delle concessioni disponibili

### **Art. 27 Cippo e Lapide**

1. Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, lastre sepolcrali, ecc. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei 180 giorni successivi all'inumazione.
2. La sostituzione di copritomba provvisorio con uno definitivo va autorizzata dal Responsabile dell'ufficio Tecnico.
3. E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni di norma.
4. Il copritomba provvisorio e la posa in opera definitiva delle lapidi deve avvenire secondo disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore cimiteriale
5. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, di un copritomba oppure di una lapide. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. Per ottenere l'autorizzazione sarà necessario presentare domanda scritta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico corredata da un disegno schematico delle opere e dei materiali utilizzati, attenendosi alle seguenti disposizioni:
  - a) l'autorizzazione alla posa verrà rilasciata dopo la verifica del disegno presentato e previo pagamento della tariffa vigente del tempo;
  - b) l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa;
  - c) in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità, le procedure e ed i poteri previsti nel presente regolamento;
  - d) il posizionamento di lapidi, di copritomba e di cippi sul luogo di sepoltura va preventivamente concordato con il gestore dei cimiteri che verificherà il rispetto del regolamento comunale

vigente. I lavori saranno eseguiti nei giorni e negli orari stabiliti;

e) il marmista dovrà attenersi alle disposizioni dei commi precedenti e degli articoli che lo riguardano del presente Regolamento. In caso di mancato rispetto sarà assoggettato ad una sanzione da 200,00 a 1.000,00 Euro previo il ripristino della lapide medesima.

6. Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione (si richiama l'art. 62 del D.P.R. 285/90).

7. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da una lapide o un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.

8. Le tipologie, gli standard ammissibili e le modalità di posa dei copritomba provvisori e definitivi sono quelli previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale o in mancanza vengono regolati con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

9. Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione (si richiama l'art. 62 del D.P.R. 285/90).

10. Possibile l'apposizione sulle lapidi sia a terra che su manufatti di identificativi informatici tipo QRcode sia gestiti in forma unitaria per tutti i cimiteri che singoli, mantenendo il decoro delle lapidi e garantendo la privacy.

## **Art. 28 Tumulazione**

1. Il Comune può concedere in concessione ai privati:

- loculi individuali;
- tombe di famiglia private;
- nicchie ossario per la tumulazione di resti ossei (è consentita la tumulazione di più cassette di resti o urne cinerarie in un solo ossario);
- cinerari per la tumulazione di urne cinerarie;
- aree per tombe di famiglia

### **2. LOCULI**

L'assegnazione delle concessioni viene effettuata soltanto in caso di morte (esclusa quindi la prenotazione), o su singolo loculo liberatosi o in ordine progressivo da sinistra verso destra per fila, Nel caso di trasferimento del defunto in altro Cimitero, il loculo lasciato libero rientrerà in possesso del Comune, senza alcun rimborso.

In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una sola cassa.

Nel loculo, oltre al feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie, dietro pagamento di apposita tariffa.

Le cassette dei resti o urne cinerarie, collocate in un secondo tempo nei loculi e/o negli ossari rispetteranno la scadenza originaria della concessione.

Le lapidi e gli ornamenti saranno rispondenti alle prescrizioni contenute nelle Norma Tecniche di Attuazione del Piano regolatore cimiteriale.

### **3. NICCHIE OSSARIO E CINERARI**

E' escluso ogni tipo di prenotazione.

Nel caso di assegnazione di ossari/cinerari a seguito di esumazioni o estumulazioni effettuate dal Comune, questa avverrà secondo esigenze operative o disponibilità.

### **4. TOMBE DI FAMIGLIA PRIVATE**

Le concessioni delle tombe di famiglia rilasciate prima del DPR 21.10.1975, N. 803, sono da considerare perpetue, salvo diversa dichiarazione contenuta nel testo della concessione, mentre per le altre la durata della concessione è di 99 anni prorogabili per 33 anni o 66 anni, come stabilito dall'art. 92 del DPR 285/1990, previa richiesta di proroga almeno sei mesi prima della scadenza della concessione e previo pagamento di apposita tariffa.

### **5. SARCOFAGI**

Possibile la costruzione di sarcofagi che utilizzino le attuali tombe costruite a terra come fondazione purché sia assicurata l'accessibilità diretta ad ogni loculo dall'esterno.

6. Ogni loculo o manufatto ipogeo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato altro feretro, ovvero che vi sia accessibilità diretta ad ogni feretro. In caso contrario si deve operare come prescritto nell'**Error! Reference source not found.**del presente regolamento ogni qualvolta si deve intervenire per tumulare o estumulare un defunto dalla tomba, pena l'inutilizzazione o eventuale soppressione della stessa. La identificazione delle tombe da sottoporre a estumulazione ordinaria per aree fatta da parte del Responsabile dei servizi Demografici comporta la non rinnovabilità delle tombe non a norma comprese nell'area interessata.

7. Le tombe perpetue secondo concessione rilasciata ante 1976 rimangono perpetue, anche se irregolari, ma in questo caso non vi possono essere sepolti ulteriori feretri ma solo urne cenerarie e cassette resti ossei.

#### **Art. 29 Deposito provvisorio**

1. A tale scopo può essere utilizzata la camera mortuaria o apposito locale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino o di estumulazioni da tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato al Comune domanda di concessione di tomba di famiglia privata.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei servizi Demografici, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a sei mesi, rinnovabili se giustificabili eccezionalmente fino ad un totale massimo di dodici mesi.

### **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 30 Prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e movimentazioni**

1. Ogni anno, entro il mese di settembre, il Responsabile dei servizi Demografici provvederà alla stesura di elenchi, in cui verranno indicati i resti mortali/ceneri per i quali è possibile procedere all'esumazione/estumulazione ordinaria nell'anno successivo.
2. Tali elenchi saranno esposti in apposita bacheca all'ingresso del cimitero almeno 60 giorni prima, e una palina segnaletica con dizione: "Campo di prossima esumazione" ovvero "Colombario di prossima estumulazione" verrà esposta nelle aree o nei colombari da esumare/estumulare. Avvisi possibili anche singoli con adesivi sulle lapidi.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione/estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. A tutte le esumazioni ed estumulazioni, nonché al collocamento delle ossa nelle cellette, presenzierà l'addetto alla custodia o l'incaricato del Comune che dovrà redigere apposito verbale nel quale sarà fatta menzione degli oggetti che eventualmente venissero rinvenuti nella bara o sui resti. Possono altresì intervenire i parenti del defunto o loro incaricati. Di tale verbale sarà consegnata copia agli aventi diritto presenti all'operazione o spedita agli interessati nel caso di rinvenimento di oggetti particolari o nel caso di segnalazione di possibili oggetti preziosi o ricordi presenti nel sepolcro da parte dei familiari.
5. E' compito dell'incaricato (caposquadra) che esegue l'operazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione/estumulazione, salvo parere dell'Ufficiale sanitario, ove presente all'operazione.
6. I cadaveri esumati/estumulati che risultano indecomposti (resti mortali) possono essere destinati alla cremazione o possono essere inumati in apposito campo speciale per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella eventuale doppia cassa opportune aperture e lievo coperchio al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Possibile l'interramento mediante trasferimento dei resti in cassa di cartone o contenitore

biodegradabile o cassa in legno grezzo. Nel caso di utilizzo di idonee sostanze mineralizzanti, tale periodo può essere ridotto a 2 anni. La cassa in zinco va smaltita a norma di legge. Nel campo speciale non sarà concessa la posa di monumenti, ma solo la posa di lastra come definita nelle Norme Tecniche di Attuazione

7. Non è ammesso l'uso della fossa attuale come fossa per campo indecomposti, anche se si procede all'apertura di fori nella cassa o si aggiungono prodotti mineralizzanti, eccetto il caso di fosse inserite in campi misti con tombe perpetue o tombe costruite a terra. Non è possibile la permanenza del feretro nella stessa fossa anche se verranno utilizzati appositi prodotti mineralizzanti sparsi sui resti e sul terreno circostante, previa rimozione del coperchio cassa, in quanto verrebbe a crearsi una situazione a macchia di leopardo nel campo riguardo alle scadenze, con difficoltà in fase di rinnovo.

8. Tutte le operazioni di esumazione/estumulazione, reinumazione in campo inconsunti ed esumazione dallo stesso per resti provenienti da estumulazioni e smaltimento dei rifiuti in ogni caso, ed eventuale cremazione dei resti su richiesta sono a carico dei concessionari o in difetto, dei familiari come identificati nel Regolamento, in solido, salvo modalità o clausole specifiche previste nella concessione, qualora esistente. Le inumazioni/esumazioni in campo inconsunti per resti provenienti da fosse sono a carico del Comune.

9. A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90 il responsabile del Servizio Demografico, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

10. Le ossa che verranno rinvenute dalle esumazioni ed estumulazioni saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, dietro pagamento delle tariffe in vigore.

11. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere, o in un ossario ove siano già stati o siano da tumulare i resti ossei di un altro defunto, dietro pagamento di tariffe in vigore.

12. Se gli aventi titolo non richiedono che al termine della concessione i resti mortali siano reinumati in campo inconsunti, né richiedono una collocazione particolare, può esserne disposta d'ufficio la cremazione. E' autorizzata la cremazione anche dei resti inumati da almeno 10 anni o tumulati da almeno 20 anni. In ogni caso, in caso di disinteresse da parte degli interessati, la decisione sulla destinazione dei resti passa al Comune, fermo restando che le operazioni sono a carico dei concessionari/familiari/aventi titolo in solido.

13. Nel caso di interesse degli aventi titolo, per la eventuale cremazione dei resti l'Ufficiale dello Stato Civile, qualora individuabile, acquisisce l'assenso scritto del coniuge del defunto cui i resti mortali si riferiscono e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo l'art. 2 e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza.

14. Qualora costoro siano irreperibili, viene pubblicato nell'Albo Pretorio uno specifico avviso trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la cremazione.

15. I cadaveri esumati/estumulati che risultano mineralizzati, ovvero le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private ad essi concesse nel recinto del cimitero, sempre secondo disponibilità. In tale caso i resti ossei devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dall'addetto alla custodia del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune salvo non vengano conferite a discarica.

16. Quando per inumare od esumare una salma fosse necessario manomettere i viali o gli spazi circostanti la sepoltura, i richiedenti dovranno pagare al Comune o al gestore esterno una somma pari agli oneri derivanti dal ripristino di quanto manomesso.

### **Art. 31 Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'Art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni di proroga/rinnovo con provvedimento del Responsabile dei servizi Demografici
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno.
3. Le esumazioni ordinarie dei nati morti, dei feti, etc. inumati nell'apposito reparto può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.
4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato è data la possibilità di tumulare i resti ossei nell'ossario comune o in concessione nell'ossario individuale, o in loculo o ossario con familiare o in tomba di famiglia privata, previo pagamento di apposita tariffa.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
  - a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di legno o materiale biodegradabile; per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
  - b) essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. In caso di comprovata insufficienza di spazio per le sepolture; l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione **dei resti** inumati da almeno 10 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione, ai sensi dell'art. 3, lettera g) della legge 30.03.2001 n. 130 senza ulteriore onere a carico dei familiari.

### **Art. 32 Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'Art. 84 del D.P.R. 285/90.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicata dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente d e l Servizio di Igiene Pubblica della A.T.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza dell'eventuale gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

### **Art. 33 Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima della scadenza della concessione, a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni, o su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Le salme e i resti dei cadaveri di guerra e nella lotta di liberazione sono esenti dai normali turni di estumulazione. Il Comune è obbligato a conservarle fino a quando non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uso costruiti.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Responsabile del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. A richiesta degli interessati il resto mortale potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, in caso di comprovata insufficienza dello spazio per sepolture o indisponibilità di altre collocazioni in manufatti, l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione delle salme tumulate da almeno 20 anni, in contenitori di materiale facilmente combustibile, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, ai sensi dell'art. 3, lettera g) della legge 30.03.2001 n.130 senza ulteriore onere a carico dei familiari. Le ceneri verranno versate nel cinerario comune
9. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria (estumulazione straordinaria), quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altri feretri, salvo a scadenza concessione e svuotamento sepolcro.
10. E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Ciò invece è possibile in caso di resti mortali od ossei.
11. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su constatazione o su parere del Responsabile dell'A.T.S. o suo delegato, l'estumulazione di cadaveri per motivi di igiene e salute, ad esempio per miasmi o fuoriuscita di liquidi cadaverici. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati (ai titolari della concessione) una diffida a provvedere, entro il termine di 48 ore dalla ricezione, alla rimozione della lapide, in modo da poter procedere agli accertamenti. In caso si può procedere d'ufficio con addebito dei costi.
12. A seguito degli accertamenti il concessionario deve provvedere immediatamente a porre rimedio alla situazione igienicamente inaccettabile, o con rifasciatura della cassa, o con trasferimento e all'igienizzazione del sepolcro, a sua cura e spese.
13. Decorso il termine di cui al comma 11 senza che il concessionario abbia ottemperato, e senza che il concessionario abbia provveduto ai sensi del comma 12, si considera la concessione in "cattivo stato di conservazione" ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del D.P.R. n.285/1990 e si provvederà direttamente, ad opera del Comune, all'immediata inumazione del feretro, con comunicazione ai sensi dello stesso art. 63 del D.P.R. 285/1990, comma 2, dell'attivazione della procedura di revoca della concessione e recupero degli oneri sostenuti.
14. Qualora il concessionario provveda nei termini previsti alla rimozione della lapide, le operazioni, che saranno poste tutte a carico del concessionario, qualora si procedesse alla ricollocazione del feretro nel loculo, consistono:
- a) nella smuratura,
  - b) estumulazione del feretro,
  - c) ricofanatura del feretro con nuova cassa metallica esterna,
  - d) igienizzazione e pulizia del loculo,
  - e) ritumulazione e muratura della sepoltura.

15. La ricollocazione della lapide sarà a carico e cura del concessionario e dovrà avvenire entro i 6 giorni successivi.

16. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

#### **Art. 34 Movimentazione di cadaveri, resti e ceneri**

1. Per movimentazione si intende lo spostamento del contenitore col suo contenuto da una collocazione all'altra all'interno di un sepolcro; per trasferimento la estrazione dalla collocazione attuale per spostamento in altra sepoltura. La movimentazione ha in genere l'obiettivo di mettere ordine e/o fare spazio in tombe di famiglia o loculi.

2. Ogni spostamento/movimentazione deve essere riportato sul registro cimiteriale.

3. La movimentazione delle cassette resti ossei deve prevedere:

- a) la verifica dell'integrità della cassetta e del sigillo,
- b) eventuale sostituzione della cassetta se ossidata,
- c) eventuale cremazione del resto osseo se richiesto dai famigliari/aventi diritto/concessionari,

4. La movimentazione delle urne cinerarie deve prevedere,

- d) la verifica dell'integrità dell'urna e del sigillo,
- e) eventuale sostituzione dell'urna se ossidata o degenerata.

5. I requisiti delle cassette resti ossei / urne cinerarie sono quelli previsti dal D.P.R. 285/1990

#### **Art. 35 Trasferimento di cadaveri o resti**

1. Sono ammessi i trasferimenti di resti mortali e di cadaveri anche prima della scadenza della concessione, operazione che viene classificata come estumulazione/esumazione straordinaria, e questo anche per trasferimenti fuori comune.

2. Il contenitore dovrà essere verificato da personale ATS al momento dell'estrazione per vedere se adatto al trasferimento e nel caso la cassa dovrà essere rifasciata.

3. Nel caso di richiesta di trasferimento e/o avvicinamento di salme provenienti da loculi, i posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

4. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle tariffe previste per le operazioni cimiteriali. I posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di trasferimento del cadavere il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.

5. La rinuncia/trasferimento anche per ossari/cinerari parimenti non comporta rimborso.

#### **Art. 36 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'Art. 106 del R.D. 23/12/1865, N° 2704 e successive modificazioni.

2. Nel caso il cadavere non fosse debitamente mineralizzato, si potrà procedere alla cremazione, e le ceneri potranno essere disperse nell'ossario comune, affidate ai familiari, o tumulate con la stessa modalità dei resti ossei.

3. Sulla cassetta contenente le ossa, o sull'urna cineraria, dovrà essere apposto, in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 37 Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.



2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro al Responsabile dei servizi Demografici.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi titolo, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comando della Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 38 Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegargli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli nelle forme di legge, le croci, le lapidi ed i copritomba possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone indigenti che a tal fine ne facciano richiesta. L'onere dello smaltimento rimane, per i rifiuti speciali, a carico del produttore, ovvero del concessionario.

2. Le opere giudicate di pregio artistico e storico a giudizio dell'Amministrazione, sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo (riferimento al D.lgs 42/2004).

3. I materiali, e opere installate sulle sepolture e i ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati agli aventi titolo.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le opere aventi valore artistico o storico, ove non richieste dagli aventi titolo, entro 30 giorni, sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO V - CREMAZIONE**

#### **Art. 39 Crematorio**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più economico o di quello eventualmente convenzionato.

#### **Art. 40 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'Art. 2 del presente Regolamento e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello

stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

- c) copia dell'attestazione di morte, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

2. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

#### **Art. 41 Termini per il deposito dei feretri o urne - deposito in celle frigorifere**

1. I cadaveri in attesa di cremazione, trascorso il periodo massimo previsto al comma seguente, devono essere messi in deposito in idonea cella frigorifera, fino al momento della cremazione. Ciò può avvenire anche presso la struttura sanitaria o l'impianto di cremazione.

2. Il deposito di cadaveri destinati a sepoltura nel cimitero cittadini per tumulazione o inumazione o in attesa di destinazione a cremazione possono attendere fino ad un massimo di 5 giorni dal loro ricevimento in cimitero, quando già recapitati in cassa chiusa. Oltre tale termine si deve corrispondere apposita tariffa, salvo termini massimi previsti al comma 5

3. Stesso periodo massimo di tempo è previsto per la sosta del cadavere in Camera mortuaria ovvero nel deposito di osservazione, sia del Cimitero comunale che di attrezzature sanitarie (case di cura, ospedali, case di riposo, luoghi specificatamente previsti dall'ATS competente).

4. La spesa per la conservazione del cadavere (cassa chiusa con cadavere) in cella frigorifera idonea é a carico dei familiari del defunto secondo apposita tariffa, a meno che il ritardo nella collocazione/cremazione non sia a causa del Comune; nel caso di cadavere abbandonato sono a carico del Comune così come la sua sepoltura, salvo rivalsa eventuale.

5. Trascorsi 30 giorni dal conferimento, qualora non venisse pagata la tariffa per il periodo dopo i 5 giorni, e previo avviso ove rintracciabile a uno degli aventi titolo, le urne cinerarie conferite verranno versate nel cinerario comune.

#### **Art. 42 Modalità operative per la cremazione**

1. Dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione ed è fatto divieto di effettuare la cremazione di parti metalliche sia facenti parte dei cofani funebri sia che siano costituite da eventuali corpi estranei (pacemaker od altro) presenti nel cadavere o nei resti mortali che risultano essere inquinanti per l'esterno e/o incompatibili con l'impianto di cremazione.

2. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

3. Il verbale di cremazione registra anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui viene consegnata l'urna cineraria e che sottoscriverà l'assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge.

4. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in urna sigillata, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90 e dalla normativa vigente, per evitare profanazioni. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un unico cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel caso di resti mortali ove tali dati non siano sempre disponibili dovranno essere riportati i dati relativi indicati nelle autorizzazioni.

5. La consegna dell'urna cineraria da parte del crematorio deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri che lo trasmetterà al Responsabile Amministrativo e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

6. L'urna consegnata al cimitero deve essere ritirata e/o tumulata da parte degli aventi titolo entro 15 giorni dalla data di consegna in cimitero, oltrepassato tale periodo il deposito in cimitero sarà a titolo oneroso a carico degli aventi titolo, ovvero trascorsi 90 giorni, le ceneri saranno versate nel cinerario comune.

7. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

#### **Art. 43 Affidamento urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in ossario comune, oppure le ceneri possono essere disperse all'interno del Cimitero nel "giardino delle rimembranze".

4. Le urne cinerarie non possono essere collocate nei campi comuni a fosse, neppure sopra feretri inumati.

5. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è stata autorizzata la cremazione. In caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.

6. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 3 dell'art. 3 della L. n. 130/2001 individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo l'art. 2 del presente Regolamento o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

7. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- b) il luogo di conservazione;
- c) l'assunzione personale della responsabilità della custodia nel luogo di conservazione individuato;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- e) l'impegno dell'affidatario a richiedere la prescritta autorizzazione all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

8. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il

Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a) l'affidatario dell'urna;
- b) l'indirizzo di residenza;
- c) i dati anagrafici del defunto cremato;
- d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
- f) la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri

9. La consegna dell'urna cineraria può avvenire per ceneri non ancora sepolte o anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni,

10. L'affidatario delle ceneri sarà l'avente titolo delegato, ed è unico responsabile dal momento della consegna, della custodia delle ceneri. Rimane inteso che l'affidamento sarà valido solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

11. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sull'affidamento dell'urna e/o sull'affidatario, nel caso di urne non ancora sepolte, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia cineraria o celletta ossario, ovvero in loculo/tomba di famiglia nel cimitero, per il periodo previsto dal regolamento, previo pagamento della concessione. In mancanza di pagamento, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune. Nel caso di urne già sepolte, rimangono dove sono.

12. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

13. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

14. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130

15. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

16. E' concessa la facoltà all'affidatario delle ceneri di restituire l'urna al Comune perché provveda alla conservazione, che potrà avvenire, su richiesta, entro nicchia cineraria o loculo con pagamento di relativa tariffa, ovvero, in mancanza di specifica richiesta, le ceneri verranno versate nel cinerario comune. La disponibilità di nicchie cinerarie dipende da disponibilità o previsioni di Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Art. 44 Dispersione delle ceneri**

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. La dispersione delle ceneri è fatta su richiesta dell'avente titolo delegato da eventuali altri aventi titolo. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari.

3. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero;

4. Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse.

5. La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà tramite disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione e della dispersione delle ceneri, ovvero i familiari o aventi diritto dichiarino a maggioranza che tale volontà esisteva.

6. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri. Nel caso di dispersione in mare viene data comunicazione alla Capitaneria di Porto competente, che eventualmente emanerà disposizioni. L'autorizzazione al trasporto e alla dispersione viene data dall'Ufficiale di Stato civile del Comune competente.
7. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
8. La dispersione delle sole ceneri fuori dal Cimitero è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
9. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 5.
10. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto. Nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione dal rappresentante legale dell'associazione stessa; in questo ultimo caso deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
11. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
12. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
13. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione. La persona che esegue la dispersione deve attestare nel verbale che la dispersione è avvenuta come da autorizzazione. Il verbale di dispersione deve essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al richiedente, uno deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile ed il terzo va consegnato al Servizio di Custodia.
14. In ogni caso il Gestore del servizio cimiteriale iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cimitero o l'affidamento all'avente diritto.
15. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano:
- a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono;
  - b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.
16. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
17. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo l'art. 2 del presente regolamento o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
18. In ogni caso, dopo la dispersione, l'urna può essere riconsegnata al Crematorio per lo smaltimento secondo apposita normativa, oppure al cimitero ai fini dello smaltimento, essendo a quel punto l'urna un rifiuto cimiteriale.

19. La dispersione può avvenire unicamente:
- a) in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti: in tali luoghi la dispersione è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti; .
  - b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale in assenza di specifica indicazione da parte del defunto o dei congiunti;
  - c) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire esclusivamente all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
  - d) nel cinerario comune.
20. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c. 1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
21. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **CAPO VI – SEPOLTURA DI ANIMALI NEL CIMITERO**

### **Art. 45 Sepoltura di animali da compagnia nel cimitero**

1. Come previsto dall'art. 29 del R. R. 4/2022, Per volontà del defunto o su richiesta degli aventi titolo, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in contenitore separato, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli aventi titolo è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al competente ufficio comunale.
3. Nel caso di presenza nel loculo di altri contenitori di resti o ceneri di altri defunti oltre a quello relativo al richiedente, è necessario che siano d'accordo gli aventi titolo sui resti giacenti nel loculo interessato al momento della richiesta.
4. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni relative.
5. L'inserimento è soggetto a tariffa e allo scadere della durata della concessione, che rimane quella originaria, l'urna contenente le ceneri animali se non richieste dagli interessati e loro consegnata, verrà trattata come rifiuto cimiteriale.
6. Non è possibile inserire in contenitore separato le ceneri animali all'interno di un feretro o collocare in terra o sopra la superficie sulle fosse urne con ceneri di animali.

## **CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 46 Orario apertura cimitero e orario funerali**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico, così come affisso presso ciascun Cimitero e stabilito con ordinanza sindacale per l'indicazione dell'orario estivo e invernale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.
5. Gli orari delle cerimonie funebri devono essere sempre concordati preventivamente con l'Ufficio cimiteriale.

#### **Art. 47 Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

#### **Art. 48 Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
  - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 49 Responsabilità nelle aree cimiteriali**

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

## **Art. 50 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. E' facoltà dell'Amministrazione stabilire nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore cimiteriale, o con ordinanza, le forme, le misure, il colore e i materiali delle lapidi, croci, monumenti e ricordi. Sarà cura degli addetti del Cimitero far rispettare tali criteri. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far rimuovere le lapidi installate non conformi a quanto stabilito e le spese verranno addebitate ai familiari del defunto.
2. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
3. Sulle lapidi dovranno essere esposti nome cognome del defunto, data di nascita e morte, ed eventualmente: simboli religiosi, e la immagine del defunto. Ogni epigrafe deve essere approvata del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
4. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide delle opere.
5. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
6. Dovranno essere rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte risultanti indecorose, irriverenti o in contrasto con il carattere del cimitero o che fossero state introdotte abusivamente.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, e che non interferisca con le generalità del defunto riportate sulle tombe;
8. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

## **Art. 51 Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza. Gli addetti devono essere autorizzati come chiunque operi nell'ambito dei cimiteri.
3. E' vietato depositare ai piedi dei loculi nei colombari, vasi di fiori, fioriere, corone ed altri tipi di ornamenti che possano impedire il passaggio, ostacolare o compromettere la cura degli stessi da parte dei visitatori. Qualunque oggetto trovato in terra sarà rimosso e smaltito.
4. Davanti ai loculi è consentito apporre i fiori esclusivamente nei portafiori di arredo delle lastre in marmo.
5. Sono vietate, ad eccezione degli omaggi transitori, decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero se non decorosamente verniciati.
6. Sulle fosse o tombe a terra è autorizzato il collocamento di piante e fiori sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e non invadano passaggi o tombe attigue.
7. E' vietato sottrarre qualunque materiale o oggetto ornamentale dal cimitero, come anche i semplici fiori.
8. E' vietato applicare alle lastre in marmo per loculi e/o ossari ornamenti di forma, qualità e genere particolari, in quanto è consentito utilizzare solo le tipologie di arredo cimiteriale aventi le dimensioni e le caratteristiche imposte dall'Amministrazione Comunale. In caso di violazione, previa diffida, verrà disposta la rimozione.



9. E' ammesso apporre sulla lastra un massimo di 3 oggetti d'arredo composti rispettivamente da 1 vaso porta fiori, 1 porta lume e 1 cornice porta foto (in deroga, sono concesse 2 cornici porta foto solo qualora fossero tumulati nel loculo, un feretro ed una cassetta resti mortali o urna cineraria)
10. E' concesso utilizzare come materiale per l'arredo cimiteriale solo i seguenti materiali: marmo bianco – ottone – bronzo - acciaio; Le epigrafi dovranno essere realizzate a mezzo incisione della lastra in basso rilievo e colorate con il seguente colore: nero – bronzo - oro;
11. Sono ammesse solo incisioni della lastra raffiguranti immagini sacre o altro simile, ma non altro tipo di manipolazioni;
12. E' severamente vietato applicare portafiori sulle eventuali spallette in marmo che delimitano le lastre dei loculi/ossari, o che coinvolgano due lastre contemporaneamente qualora sia interposta la spalletta in marmo, in quanto quest'ultima è di proprietà comunale.
13. Qualunque trasgressione verrà punita con l'applicazione di una sanzione pari a € 100,00 ai famigliari e l'obbligo di rimuovere i portafiori non autorizzati, ripristinando le condizioni iniziali dei materiali.
14. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dal competente ufficio del Comune.
15. E' severamente vietato sostituire le lastre dei loculi e/o ossari con altre aventi forma, colore e materiale differente da quelle fornite dall'Amministrazione in origine salvo esigenze di omogeneizzazione.
16. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi, difformi da quanto stabilito, o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
17. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
18. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 5 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

### **TITOLO III – CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Art. 52 Durata e rinnovo delle concessioni**

1. **CONCESSIONI PREGRESSE.** Tutte le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate successivamente alla data del 09.02.1976 ovvero dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975, devono intendersi a tempo determinato per la durata massima di 99 anni, mentre le concessioni perpetue stipulate prima della data suindicata (10.02.1976) mantengono la durata originaria prevista nella concessione qualora il loro regime fosse stato a tempo indeterminato e si potesse rintracciare la concessione, fatte salve le ipotesi di revoca stabilite dall'art. 92, 2° comma del DPR 285/90 ovvero "qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero...".
2. **AVVISO DI SCADENZA.** Delle concessioni in scadenza verrà data comunicazione mediante affissione degli elenchi delle scadenze in loco e all'Albo pretorio per un periodo di 4 mesi prima di procedere alle estumulazioni, e comunicazione al concessionario o a uno degli aventi titolo che si siano notificati come subentranti, qualora reperibili

3. DURATA DELLE CONCESSIONI. La durata delle concessioni o della permanenza dei feretri nei campi è fissata:

- 3.1. in perpetuità per le tombe perpetue concesse, con concessione reperibile, fino alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975 e le durate previste al tempo per le altre. Per la regolarizzazione delle concessioni irreperibili vedi l'Art. 59 Irreperibilità delle concessioni pregresse
- 3.2. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle o edicole o collettive) dopo il 1975 e per le regolarizzazione delle tombe pregresse con concessione irreperibile: si veda l'Art. 59 Irreperibilità delle concessioni pregresse
- 3.3. in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- 3.4. in 30 anni per i loculi
- 3.5. in 30 anni per le tombe costruite a terra
- 3.6. in 15 anni per il campo angeli
- 3.7. Le sepolture in fosse non sono oggetto di concessione e hanno durata di 10 anni, non rinnovabili
- 3.8. Le sepolture in campo inconsunti hanno durata di 5 anni salvo non si utilizzino appositi prodotti enzimatici che favoriscono la mineralizzazione, nel qual caso la durata si riduce a 2 anni.

4. La decorrenza della concessione coincide con la data di stipula della stessa. o in mancanza di stipula, dalla data della prima tumulazione, o dalla quietanza di pagamento. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa

5. NUOVA COLLOCAZIONE ESITI ESTUMULAZIONI. Scaduta la concessione del loculo o della sepoltura di famiglia, se non avvenuta o non accettata la richiesta di diversa collocazione, o non è stato provveduto al versamento della relativa tariffa, i resti mortali saranno traslati nell'ossario comune (salvo passaggio intermedio in campo inconsunti) o cremati.

6. MANCATA RICHIESTA RINNOVO. Nel caso che i concessionari o loro eredi (tombe di famiglia) o discendenti (loculi ed ossari) non provvedono entro 6 mesi dalla pubblicazione in cimitero e all'Albo Pretorio dell'elenco delle concessioni in scadenza alla richiesta di rinnovo/proroga della stessa, tutti i resti o ceneri od ossa, anche se inseriti durante la durata della concessione, verranno estumulati, con destinazione l'ossario/cinerario comune, salvo eventuale passaggio in campo inconsunti. Lo stesso nel caso di mancato accoglimento della richiesta.

7. La richiesta di collocazione dei resti in ossari/cinerari post estumulazione è soggetta ad eventuale accoglimento come di seguito, a meno che non venga richiesta la collocazione in ossario/cinerario o in loculo già occupato (eventualmente previa cremazione) con pagamento delle spese e della relativa tariffa relativa alla collocazione nel nuovo sepolcro. a carico dei richiedenti.

8. Allo scadere dei 10 anni di durata delle sepolture in fosse, i resti verranno esumati, con destinazione l'ossario/cinerario comune, salvo eventuale passaggio in campo inconsunti, a meno che non venga richiesta la collocazione in ossario/cinerario o in loculo già occupato (eventualmente previa cremazione) con pagamento delle spese e della relativa tariffa relativa alla collocazione nel nuovo sepolcro. a carico dei richiedenti

9. Le sepolture rese libere, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene proprietà del Comune senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno. Foto e oggetti personali possono essere richiesti e ritirati da parte degli aventi titolo.

10. ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE. Il Comune si riserva di accettare richieste di proroghe o rinnovi delle concessioni o di ricollocazioni compatibilmente con le previsioni di Piano regolatore cimiteriale fino ad un quantitativo annuo compatibile: le previsioni di Piano verranno aggiornate annualmente dal Responsabile del settore Demografico. Le richieste verranno accolte in ordine di presentazione fino a completamento quantitativo. Se il rinnovo comportasse la collocazione dei resti/ceneri in altra collocazione esistente già utilizzata senza necessità di occupare un nuovo posto salma, questa è sempre possibile, rispettando le scadenze della collocazione di destinazione.

11. L'accettazione della richiesta di rinnovi o proroghe avverrà in ordine di data di richiesta fino al raggiungimento del quantitativo massimo che l'Amministrazione riterrà accettabile.

12. Nel caso di accettazione della richiesta è concesso ai familiari o agli aventi titolo di collocare i resti mortali, o le ceneri in caso di cremazione, nell'ossario/cinerario per la durata di 30 anni, non rinnovabili, dalla data della tumulazione, mediante stipula di un nuovo contratto di concessione, o nel loculo o ossario di un familiare dietro pagamento di apposite tariffe.

#### **Art. 53 Modalità di concessione**

1. Il loculo o l'ossario verrà assegnato secondo disponibilità derivante dal recupero di concessioni scadute. Nelle eventuali nuove costruzioni l'assegnazione è fatta progressivamente, secondo diversa collocazione e tariffa. E' data facoltà al concessionario di scegliere la posizione dell'ossario/cinerario, compatibilmente con la disponibilità.

2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. La concessione di sepolture di qualsiasi tipo non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Se si riscontrasse anche solo un tentativo di lucro o una donazione anche pro forma, la concessione deve intendersi nulla di diritto, immediatamente decaduta con ritorno al Comune del sepolcro; spese di svuotamento a carico del concessionario/subentrante/avente titolo.

4. In caso di contenzioso o diverse interpretazioni dei rapporti concessori fra Comune e privato, l'onere della prova spetta al privato.

#### **Art. 54 Sepoltura multiple in loculo in colombari e tombe di famiglia**

1. A richiesta potrà essere concesso il collocamento in loculi occupati da feretri, in colombario di

- resti ossei o ceneri a capienza, previo pagamento delle operazioni relative
- un feretro previa cremazione del feretro precedentemente occupante il posto salma ed introduzione dell'urna cineraria relativa al defunto precedentemente cremato, assieme ad eventuali urne/cassette già presenti nello stesso sepolcro, a capienza di congiunti oppure con rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità di primo grado.

2. Nel caso di loculi e tombe singole:

- a. Anche se si inseriscono urne o cassette resti ossei e resta ferma la scadenza originaria del loculo
- b. se si inseriscono urne o cassette resti ossei, dovrà essere corrisposto l'importo previsto per le operazioni cimiteriali relative
- c. se si crema il feretro giacente e si introduce nuovo feretro, si paga la tariffa per l'introduzione del nuovo feretro e quanto dovuto per la stipula di una nuova concessione trentennale con decorrenza dal momento della nuova introduzione. L'urna del feretro precedente deve essere ricollocata nel loculo

#### **Art. 55 Tombe di famiglia private**

1. Nei limiti previsti dal Piano regolatore Cimiteriale, il Sindaco, tramite il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie, previa emanazione di bando pubblico, per la realizzazione di sepolture private.

2. Il bando dovrà contenere:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o esistenti;
- i limiti di costruzione;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

3. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione

amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonché all'esercizio delle potestà comunali.

4. I manufatti costruiti su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del c.c.

5. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie.

6. Ogni decisione riguardante i manufatti relativi alle sepolture private va presa a maggioranza fra gli aventi titolo (fondatore od eredi) salvo indicazione contraria nei patti contrattuali (concessione). Nel caso di manufatti edificati dal Comune (loculi, ossari), il concessionario e a seguire i parenti più prossimi al defunto.

7. Ogni decisione sulla collocazione o movimentazione delle spoglie mortali, a qualsiasi stadio post mortem si presentino, spetta al coniuge in primis e secondariamente ai parenti più prossimi a maggioranza, salvo trasferimenti per cui è richiesta unanimità.

#### **Art. 56 Titolare della concessione - Diritto di proprietà e diritto di sepoltura**

1. Il titolare della concessione è il fondatore, ovvero chi ha firmato per primo la concessione. Alla sua morte subentrano, salvo formalizzazione del subentro mediante cambio di intestazione, gli eredi nel caso di tombe di famiglia costruite dal fondatore, e il coniuge e secondariamente i parenti più prossimi del defunto nel caso di sepolcro di proprietà del Comune. Il contratto di concessione non cambia dopo il subentro. Il concessionario ha il diritto di apporre l'intestazione della tomba.

2. La proprietà pro tempore del manufatto tomba di famiglia costruito dal privato può trasferirsi per eredità, mentre il diritto di sepoltura nelle sepolture di famiglia deriva dal solo fatto di essere familiare del fondatore nei termini previsti in regolamento, è personale e non è trasmissibile sia per atto tra vivi, sia per testamento né può essere soggetto ad ipoteca o altri vincoli.

3. L'erede patrimoniale di una sepoltura costruita da privati ha il dovere della manutenzione e la responsabilità del manufatto riguardo alla manutenzione, pubblica incolumità e al decoro. La proprietà nulla ha a che fare con il diritto di sepoltura, che resta ai familiari del fondatore o a chi designato specificatamente dal fondatore all'atto della firma della concessione. que voglia effettuarvi atti di pietas e non può impedire la sepoltura di chiunque sia titolare dello jus sepulchri.

4. Il diritto di sepoltura delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, confraternita, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

5. Per capienza del sepolcro si intende il numero di posti salma, a qualsiasi grado di trasformazione avvenuto, risultante dal progetto/concessione originario/a. Nel caso non fosse reperibile, da ricognizione. Ogni ulteriore sepoltura, previa autorizzazione, è soggetta ad adeguamento della tariffa di concessione.

6. Il diritto di sepoltura e altri quali la intestazione della tomba, delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione e riguarda i familiari del fondatore, rimanendo inalterato anche in caso di subentro o eredità.

7. La famiglia del concessionario fondatore del sepolcro è da ritenersi composta:

- a) da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado
- b) dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- c) dal coniuge o convivente;
- d) dai generi e dalle nuore;
- e) dai conviventi del concessionario e dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445//2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

8. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente

acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

9. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

10. La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso (benemeriti) deve essere autorizzata di volta in volta dai titolari della concessione o da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione, all'unanimità.

11. Il diritto di seppellimento fra i titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto, fino a capienza della tomba.

12. Il diritto di sepoltura relativo a loculi in colombario o tombe a terra a posto salma singolo o doppio, è riservato alla persona per la quale viene stipulata la concessione. Il concessionario ha la facoltà di ridefinire la persona per la quale ha stipulato la concessione, previo preliminare tempestiva comunicazione al Comune.

13. Ogni decisione riguardante i manufatti relativi alle sepolture private va presa a maggioranza fra gli aventi titolo (fondatore od eredi) salvo indicazione contraria nei patti contrattuali (concessione). Nel caso di manufatti edificati dal Comune (loculi, ossari), il concessionario e a seguire i parenti più prossimi al defunto.

14. Ogni decisione sulla collocazione o movimentazione delle spoglie mortali, a qualsiasi stadio post mortem si presentino, spetta al coniuge in primis e secondariamente ai parenti più prossimi a maggioranza, salvo trasferimenti per cui è richiesta unanimità.

#### 15. EREDI

L'identificazione degli eredi è necessaria per stabilire chi è responsabile della manutenzione e del rispetto dei patti contrattuali (concessione) per le tombe di famiglia, in particolare del passaggio di proprietà del sepolcro a fine concessione. Estinta o irrintracciabili i familiari discendenti, la mancanza di eredi rende la tomba nella disponibilità del Comune. Per i loculi si tratta dei discendenti del fondatore, firmatario originario della concessione.

#### 16. AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA.

Sono i familiari del fondatore del sepolcro come definiti nel regolamento.

#### 17. PERSONE AFFETTIVAMENTE PIÙ VICINE AI DEFUNTI SEPOLTI

Per poter movimentare (compresa riduzione o cremazione dei resti) i defunti ci vuole l'assenso della persona affettivamente più vicina al defunto, altrimenti i resti restano nel sepolcro fino a scadenza concessione. Per ordine di precedenza: coniuge o convivente more uxorio, a seguire i parenti di grado più prossimo, in primis figli e genitori alla pari. Decisione a maggioranza; per i trasferimenti fuori comune all'unanimità.

### **Art. 57 Doveri del concessionario**

1. Il concessionario, fondatore o subentrante, ha il dovere:

- a) Della manutenzione della tomba in modo che sia sempre decorosa e consona all'ambiente
- b) Di evitare pericoli alla pubblica incolumità provvedendo ad eliminare possibili fonti di pericolo
- c) Di evitare pericoli al pubblico igiene, eliminando cause di odori o percolazioni
- d) Del rispetto dei patti contrattuali contenuti nella concessione firmata dal primo concessionario
- e) Di consentire l'accesso al sepolcro di chiunque voglia effettuarvi atti di pietas e non può impedire la sepoltura di chiunque sia titolare dello jus sepulchri

2. I subentranti, qualora plurimi, sono responsabili in solido.

3. Il mancato rispetto dei doveri si configura come mancanza delle pattuizioni contrattuali della concessione e può portare alla revoca della stessa nei modi previsti dal Regolamento.

## **Art. 58 Benemerenza**

1. In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, amicizia o parentela oltre i gradi previsti, nonché che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del fondatore. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei fondatori.
2. La concessione alla tumulazione è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene il benefattore.
3. Il concessionario o avente titolo di una tomba di famiglia può richiedere l'estumulazione straordinaria del posto salma occupato dal benemerito per motivi di riuso del sepolcro, salvo per le tombe perpetue. L'estumulazione può essere richiesta solo dopo almeno 20 anni dalla tumulazione, previo necessario assenso da parte dell'avente titolo sul benemerito, ovvero il coniuge o il suo parente più prossimo. L'estumulazione ha in genere finalità di riduzione del cadavere a resto osseo o cenere che dovranno essere ricollocate nella stessa tomba di famiglia.

## **Art. 59 Irreperibilità delle concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. La possibilità di proroga o rinnovo potrà essere revocata per indisponibilità della tipologia di sepoltura, superamento dei quantitativi di Piano, o esigenze funzionali del cimitero.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'"istituto dell'immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione e pertanto devono ritenersi perpetue.
3. Salvo quanto stabilito al comma 2, le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto, che si intende iniziata a partire dalla data della 1° tumulazione. La durata di tale concessione regolarizzata non potrà essere superiore a 99 anni. Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona che ha acquisito il loculo o fondato la tomba o del o dei defunti già tumulati nel manufatto di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione. In ogni caso la regolarizzazione deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia e/o eredi dell'originario fondatore o del o dei defunti tumulati. In attesa di regolarizzazione le salme saranno depositate in camera mortuaria.
4. Nel caso non sia possibile reperire negli archivi comunali la concessione del diritto d'uso, né tale documento possa essere esibito dai familiari dei defunti sepolti in tale area o manufatto, possono verificarsi due casi:
  - a) la tomba è occupata da più di 99 anni; deve intendersi perpetua. Si veda la data della prima sepoltura.
  - b) la tomba è occupata da meno di 99 anni; deve intendersi di durata prevista dal Regolamento vigente al momento del controllo per la tipologia in oggetto, a partire dalla prima sepoltura, in particolare 99 anni per le tombe di famiglia. Se scaduta, è possibile proroga o rinnovo della concessione previo pagamento di tariffa.
5. Per poter utilizzare la concessione occorre identificare:
  - a) la durata
  - b) gli eredi per le tombe di famiglia o i familiari più vicini al concessionario per i loculi
  - c) gli aventi diritto alla sepoltura
  - d) le persone affettivamente più vicine ai defunti sepolti per poterli movimentare

L'onere della prova è a carico del concessionario per i punti b), c), d).

In caso di contenzioso o diverse interpretazioni dei rapporti concessori fra Comune e privato,

l'onere della prova spetta al privato.

#### 6. EREDI

L'identificazione degli eredi è necessaria per stabilire chi è responsabile della manutenzione e del rispetto dei patti contrattuali (concessione) per le tombe di famiglia, in particolare del passaggio di proprietà del sepolcro a fine concessione. Estinta o irrintracciabili i familiari discendenti, la mancanza di eredi rende la tomba nella disponibilità del Comune. Per i loculi si tratta dei discendenti del fondatore, firmatario originario della concessione.

#### 7. AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA.

Sono i familiari del fondatore del sepolcro come definiti nel regolamento.

#### 8. PERSONE AFFETTIVAMENTE PIÙ VICINE AI DEFUNTI SEPOLTI

Per poter movimentare (compresa riduzione o cremazione dei resti) i defunti ci vuole l'assenso della persona affettivamente più vicina al defunto, altrimenti i resti restano nel sepolcro fino a scadenza concessione. Per ordine di precedenza: coniuge o convivente more uxorio, a seguire i parenti di grado più prossimo, in primis figli e genitori alla pari.

### **Art. 60 Ristrutturazioni cimiteriali**

1. I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni previste dall'art. 23 del R. R. 4/2022:
  - a) presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza: 210 cm, larghezza: 70 cm altezza: 50 cm;
  - b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
  - c) per l'eventuale feretro di nuova introduzione venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.
2. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 1:
  - d) non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro;
  - e) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;
  - f) Alla scadenza delle concessioni le concessioni non possono essere rinnovate a meno che non si mettano a norma secondo quanto previsto nell'art. 23 del R.R. 4/2022, e per una sola riconcessione, e nel caso, scadono comunque alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, non possono essere più permesse introduzione di feretri in loculi non direttamente accessibili da spazi esterni, né permesse nuove concessioni di tombe non rispondenti ai requisiti di legge ed è vietato l'uso di concessioni non rispondenti alla norma non ancora occupate per sepolture non direttamente accessibili da spazi esterni liberi a meno che non si metta a norma la tomba.

### **Art. 61 Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali di tombe di famiglia**

1. La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio cimiteriale al momento dell'assegnazione della tomba di famiglia.
2. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso gli Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
  - le salme destinate ad esservi accolte (es.: i familiari ammessi alla sepoltura) ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
  - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

## **CAPO II OPERAZIONI INERENTI LE CONCESSIONI**

### **Art. 62 Divisioni**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stessa forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dai competenti uffici comunali.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

### **Art. 63 Subentri**

1. L'atto di subentro è una voltura, ovvero un cambio di intestazione del contratto di concessione ed è assoggettato a tariffa. Il subentrante assume la responsabilità dell'immobile tomba e del rispetto delle condizioni stabilite nella concessione nei riguardi del Comune, rimanendo immutati i titolari del diritto di sepoltura (jus sepulchri) e le condizioni previste nel contratto di concessione.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata (anche uno dei cointestatari), gli aventi titolo, familiari più prossimi o eredi patrimoniali per le tombe di famiglia costruite dai privati, o familiari più prossimi per tombe di famiglia costruite dal Comune, loculi ed ossari sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso del fondatore o precedente subentrato, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione e, nel caso, dei rinunciatari alla concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale delegato con funzione di piena delega di rappresentanza degli altri eventuali aventi titolo nei confronti del Comune.
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio cimiteriale esclusivamente dei sopra identificati che assumono la qualità di concessionari. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissata nel tariffario.
4. In difetto di designazione di un rappresentante dei titolari della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi titolo.
5. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
6. La presa d'atto del subentro di tomba è subordinata all'esecuzione di quei lavori od opere che risultassero necessari a giudizio del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
7. Il subentro prevede la indispensabile eventuale regolarizzazione della concessione nel caso di irreperibilità della stessa con le modalità di cui all'Art. 59 Irreperibilità delle concessioni pregresse.
8. Fino a che non vengano identificati i subentranti e formalizzato il subentro non è possibile alcuna operazione cimiteriale nel sepolcro da parte dei privati. .



9. Trascorso il termine di 18 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

#### **Art. 64 Retrocessione**

1. La retrocessione si ha quando gli aventi diritto unanimemente decidono di retrocedere al Comune una concessione parzialmente goduta, sia che si tratti di sepoltura singola che di tomba di famiglia.

2. Le concessioni possono essere retrocesse al Comune mediante autodichiarazione autenticata degli aventi titolo o atto pubblico redatto da tutti gli aventi titolo, per loro e per propri discendenti.

3. Le concessioni e in particolare le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione neppure gratuita tra privati.

4. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la retrocessione di aree e/o manufatti.

5. Il titolare della concessione di un loculo, celletta ossario, cinerario, tomba a terra se intendesse entro il termine di durata della concessione, retrocedere al Comune la titolarità della concessione stessa, non riceverà dal Comune alcun rimborso.

6. Prima dell'approvazione della retrocessione, il retrocedente ha l'obbligo di liberare i manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri a cura ed oneri dello stesso.

7. Aree per tombe di famiglia:

- aree libere: Il concessionario di area destinata alla costruzione di sepoltura di famiglia, qualora non intenda più usufruire e sempreché l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, può retrocedere alla concessione ottenendo il rimborso. La somma corrisposta per la concessione verrà restituita integralmente con la sola decurtazione del 10% per spese di istruttoria e l'occupazione temporanea se la retrocessione avviene entro il termine dei due anni. Trascorsi i due anni dall'assegnazione e dal pagamento degli importi la somma restituita sarà, fatto salva la decurtazione del 10% di cui sopra, inversamente proporzionale alla durata residua della concessione (valore della concessione/durata della concessione x anni residui della concessione)
- aree con parziale costruzione: Il concessionario che pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla a termine e retrocede la concessione, conserva il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono tutte essere rimosse entro due mesi dalla retrocessione. Il Comune può autorizzare la cessione di dette opere al nuovo concessionario dell'area retrocessa che si impegna ad ultimare la costruzione entro un dato termine; nulla è dovuto al retrocedente per le opere non finite e non recuperate.
- aree con opere finite: il valore delle opere è calcolato, di comune accordo, tra l'ufficio Tecnico del Comune ed un tecnico di fiducia del proprietario, tenendo conto anche dei costi della riassegnazione e collegati all'operazione. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità giudiziaria. In ogni caso il rimborso viene corrisposto una volta che il Comune ha affidato la tomba di famiglia ad altro concessionario, da intendersi come stipulato l'atto di concessione ed incassato il valore della concessione. Le spese dell'atto restano a carico del nuovo concessionario. La cessione di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso delle singole parti.
- aree con opere finite: il comune si riserva il diritto di prelazione nel caso in cui il concessionario di sepoltura ultimata intenda, per particolari giustificati motivi, retrocedere dalla concessione o cederla a terzi. Per la restituzione del manufatto viene corrisposto al titolare il rimborso del valore calcolato, di comune accordo tra l'ufficio LL.PP. del comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità giudiziaria. Se il comune non intende avvalersi del diritto di prelazione, la cessione della sepoltura può essere autorizzata in favore di terzi, ferma la retrocessione dell'area al comune e l'obbligo di quest'ultimo di concederla al nuovo proprietario della sepoltura. I suddetti provvedimenti sono adottati, su richiesta documentata delle parti, con apposito atto deliberativo, seguito dalla stipula di atto di concessione da parte del comune, per quanto riguarda l'area, e pubblico per quanto riguarda il manufatto. Le spese

dell'atto restano a carico del nuovo concessionario. La cessione di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso delle singole parti. Prima dell'approvazione della retrocessione, il retrocedente ha l'obbligo di liberare i manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri a cura ed oneri dello stesso. In caso contrario le spese delle operazioni cimiteriali verranno detratte dal rimborso.

8. Una volta approvata da parte del Comune la retrocessione il bene ritorna nel pieno possesso d'uso del Comune, inclusi gli eventuali manufatti presenti, da chiunque realizzati.

9. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, tranne i casi di riuso, è previsto l'obbligo della retrocessione della concessione e il recupero del loculo o tomba a terra nelle disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d'ufficio.

10. La richiesta di trasferimento di salme da sepolture (loculi) per diversa sistemazione comporta la retrocessione alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.

11. La retrocessione alla concessione di sepolture di famiglia e la cessione di cappelle funerarie, edicole e tombe a terra sono di regola autorizzate quando la sepoltura è stata liberata e sono stati sistemati altrove le salme ed i resti mortali in essa contenuti.

#### **Art. 65 Rinuncia a concessione di tomba occupata**

1. Si ha il caso di rinuncia quando gli aventi diritto rinunciano alla eventuale proprietà temporanea o perpetua pro quota del sepolcro e contemporaneamente a tutto il godimento della concessione che hanno eventualmente pagato per sé e discendenti e rimettono la concessione nella disponibilità:

- del Comune, nel caso di sepoltura singola, In questo caso il Comune provvederà alla sistemazione degli eventuali resti giacenti nelle sepolture che saranno avviati all'inumazione in campo inconsunti, o all'ossario comune o alla cremazione.
- degli altri aventi pari diritto nel caso di tomba di famiglia o sepolcro privato in forma indistinta, ovvero non a favore di un singolo se più interessati.

2. La rinuncia si può fare solo prima della scadenza della concessione; Il Comune ha facoltà di accettare o meno la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti.

3. La rinuncia comporta eventuale accrescimento patrimoniale a favore degli eventuali altri eredi e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La rinuncia completa di tomba privata a favore del Comune non comporta oneri per il Comune salvo la eventuale svuotamento della tomba del contenuto. Nel caso di manufatto costruito dal Comune, l'onere dello svuotamento è a carico degli aventi titolo rinunciatari.

4. La richiesta di rinuncia (retrocessione) nei confronti del Comune può essere fatta con semplice autodichiarazione, mentre quella nei confronti degli altri aventi diritto va fatta con atto pubblico. Deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

5. La rinuncia del fondatore del sepolcro comporta l'estinzione della tomba di famiglia.

6. La rinuncia a favore degli altri aventi diritto formalizzata con atto pubblico va portata a conoscenza degli altri aventi titolo e del Comune. Nel caso di tomba di famiglia l'obbligo della manutenzione del sepolcro finisce per il rinunciatario nel momento della notifica della rinuncia alle parti interessate.

7. La rinuncia a favore di altri aventi titolo comporta:

- a) Nel caso in cui un avente titolo volesse fare rinuncia della propria quota parte di concessione, ovvero di uso di posti salma e/resti ossei/ceneri, a favore degli altri aventi titolo, tale volontà dovrà essere formalizzata con atto pubblico e la rinuncia avrà valore per se e per i propri discendenti. Tale diritto d'uso va a beneficio indistinto agli altri aventi titolo.
- b) Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio comunale competente per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

c) In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione pro quota.

8. Una volta approvata da parte del Comune la rinuncia a favore del Comune, il bene ritorna nel pieno possesso d'uso del Comune, inclusi gli eventuali manufatti presenti, da chiunque realizzati. Il rinunciante ha obbligo di autorizzare la liberazione dei manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri, entro 30 giorni, indicandone la destinazione, che sarà assoggettata a tariffa. Qualora questa autorizzazione non venisse effettuato nei tempi previsti, il Comune procederà direttamente alla liberazione dei manufatti e collocazione di cadaveri, resti ossei e ceneri, collocandoli rispettivamente in campo comune, se cadaveri con meno di 20 anni di sepoltura, in campo speciale se resti mortali con oltre 20 anni di sepoltura, in ossario o cinerario comune se resti ossei o ceneri o potrà procedere alla loro cremazione.

9. Il Comune effettuerà la registrazione dell'aggiornamento degli aventi titolo alla concessione, applicando apposita tariffa;

10. È titolato ad avanzare richiesta di rinuncia alla concessione, il Concessionario fondatore o i suoi aventi titolo come da atto di concessione o subentro. In mancanza di questi ultimi il coniuge o in mancanza i discendenti in ordine di parentela.

11. Gli oneri inerenti la rinuncia sono totalmente in capo della parte rinunciante.

12. Se i titolari di una concessione perpetua per loculi o tombe (ora 99 anni) rinunciano prima dello scadere della stessa, il Comune, se l'ultima tumulazione è avvenuta da oltre 50 anni e comunque prima di 20 anni dalla scadenza, provvede a proprie spese alle operazioni di estumulazione e alla concessione gratuita degli ossari necessari per la tumulazione dei resti mortali provenienti da tale operazione.

#### **Art. 66 Rinuncia di tomba non occupata**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato per x anni quando la sepoltura non è stata occupata dalla salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a  $1/x$  della tariffa in vigore al momento della rinuncia concessione per ogni anno intero di residua durata. Nel caso di trasferimento, spese a carico del richiedente, compresa eventuale igienizzazione del sepolcro.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 67 Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari ad  $1/99$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 68 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con costruzione di sepolcri parziale o totale, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione rinuncianti entro il primo triennio, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni di durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio per il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, detratte le spese per valutazione e di istruttoria.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 69 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessione di durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite dal concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, non si riconosce nessun rimborso.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 70 Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'Art 92, 2° comma del D.P.R. 285/90 l'Amministrazione Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata e, successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Il Responsabile dei servizi Demografici dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 71 Abbandono per incuria**

1. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:

- a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba
- b) difficile leggibilità delle iscrizioni sulle lapidi
- c) pericoli per la pubblica incolumità

- d) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica
- e) irreperibilità degli aventi titolo: discendenti, subentranti od eredi

2. Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare, previa diffida ove reperibili gli aventi titolo, la procedura della decadenza della concessione.

3. Se, trascorsi 12 mesi dalla morte del concessionario o di un cointestatario, non fosse data comunicazione al Comune della necessità di variare la titolarità della concessione dai diretti discendenti o collaterali o eredi come da contratto (subentro), è dato un ulteriore periodo di 6 mesi durante i quali gli aventi titolo al subentro possono dichiarare la loro titolarità, previo pagamento della tariffa relativa al subentro maggiorata del 100%. Trascorso inutilmente tale termine il Comune ha facoltà di dichiarare l'abbandono per incuria della concessione nei modi di cui all' Art. 72 Disinteresse .

4. Nel caso di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare in possesso del posto o dei posti abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

### **Art. 72 Disinteresse**

1. Nella fase di sepoltura la situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso. Tale disinteresse in generale si verifica anche in caso di mancanza o irreperibilità dei familiari o mancato subentro nella concessione, fatta salva ogni azione di recupero dei crediti, anche con messa a ruolo dell'importo, nel caso di eredità del defunto o individuazione degli aventi l'onere di provvedere al defunto in vita.

2. Dopo il termine della durata della concessione o in occasione di estumulazioni ordinarie la situazione di disinteresse da parte dei familiari si configura nei casi:

- a) Qualora sia impossibile contattare gli aventi titolo dopo che da parte del Comune si siano fatti i tentativi possibili di identificazione degli stessi
- b) Qualora non sia stata fatta una comunicazione da parte degli aventi titolo entro i tempi previsti di variazione della titolarità della concessione (subentro)
- c) Qualora gli aventi titolo non rispondano tempestivamente ad una comunicazione in merito da parte del Comune che avvisa che la concessione è scaduta e chiede cosa si intende, o sia possibile, fare.
- d) Qualora gli aventi titolo non si mettano d'accordo sulla destinazione dei resti estumulati/esumati a maggioranza
- e) Qualora non provvedano a pagare tempestivamente eventuali tariffe
- f) Qualora nulla abbiano ad eccepire, a maggioranza, sulle decisioni in merito comunicate da parte del Comune

3. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, ogni spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 60 giorni dall' avvio del procedimento conseguente all' accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, anche con messa a ruolo degli importi a carico di uno solo degli eredi che rispondono in solido, qualora i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Il disinteresse comporta che ogni decisione/diritto in merito al sepolto e/o al sepolcro spetta al Comune, compresa eventuale inizio di procedura di decadenza.

### **Art. 73 Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o

estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal Responsabile del servizio;

- b) quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- f) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti o il mancato pagamento degli oneri entro i termini previsti;
- h) per inadempienza del concessionario in ordine ai termini o ai tempi di scadenza relativi alla sistemazione o alla costruzione della sepoltura imposti dal comune.
- i) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
- j) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'Doveri del concessionario;
- k) quando il sepolcro non venga occupato entro i tempi massimi previsti dalla concessione ed in ogni caso entro 3 anni dalla concessione stessa
- l) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- m) quando non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di cui all'Subentri Subentri.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) f) h) i) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

5. Per l'esecuzione del provvedimento di decadenza, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e tramite affissione in loco nel cimitero per una durata di almeno 6 mesi, avendo cura di dare ulteriore pubblicità durante il periodo di ricorrenza dei defunti ovvero nei mesi di ottobre e novembre mediante pubbliche affissioni in loco. Trascorso inutilmente tale periodo si considera maturata la condizione di sepolcro abbandonato e il contestuale avvio della pronuncia di decadenza da farsi entro i successivi 30 giorni. La pronuncia di decadenza è fatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e sarà esposta prima della sua esecutività all'Albo Pretorio per il tempo di legge<sup>4</sup>, al termine della pubblicazione il sepolcro ritorna nella piena disponibilità del Comune e potrà essere disponibile per una nuova concessione. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

6. Dopo eventualmente l'esperimento del procedimento di cui al comma 4, se è necessario

---

<sup>4</sup> La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15, qualora non sia indicata dalla legge o da un regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa.

La legge stabilisce per alcune tipologia di atto il periodo di affissione (con i termini di "affissione" e "defissione" va inteso l'inserimento e la rimozione di un documento nell'albo pretorio).

La legge del 18 giugno 2009 n. 69, all'art 32 ha disposto che:

« a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati »

N.B. Dal 1° gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, sono di fatto riconosciute solo le affissioni online: è comunque consigliato provvedere anche con l'affissione cartacea come prescritto dal presente regolamento.

sgomberare il manufatto da resti mortali, resti ossei o ceneri, si procederà d'ufficio, collocando i resti rispettivamente in campo speciale, ossario comune o cinerario comune a carico dei concessionari.

7. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario.

8. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

#### **Art. 74 Effetti della decadenza o della scadenza della concessione**

1. In caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale e senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del c.c.

2. Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà a collocare i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

3. Dopo di che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la eventuale demolizione delle opere o al loro restauro e igienizzazione a seconda dello stato delle cose allo scopo del recupero, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 75 Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'Art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Nel caso di tombe di famiglia, la famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell' Titolare della concessione - Diritto di proprietà e diritto di sepoltura abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad Inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione a meno che non si notifichi un erede che dimostri di esserlo entro 2 anni dalla scadenza.

4. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

5. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

##### **Art. 76 Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, posa lapidi, croci, etc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. Non sono ammessi lavoratori o imprese non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

4. Per i lavori di manutenzione straordinaria verrà richiesta l'esibizione del piano di sicurezza da parte del gestore del Cimitero e dell'ufficio tecnico del Comune.
5. E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle Imprese o comunque quella ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli Divieti speciali e Responsabilità nelle aree cimiteriali in quanto compatibili.

#### **Art. 77 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'ufficio Tecnico, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/90, N° 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro previo parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. Oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone in tariffa. In ogni caso il numero di loculi ammissibili deve risultare dal progetto approvato.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Nel progetto deve essere indicato il numero dei cadaveri che possono essere accolti nella costruzione con i limiti posti dalla concessione cimiteriale e dal presente Regolamento, specificando che per ogni tomba di famiglia dovrà sempre prevedersi uno o più vani destinati ad accogliere almeno un adeguato numero di cassette per resti ossei e/o urne cinerarie.
6. Se i lavori interessano tombe di più di 70 anni e di particolare valore architettonico o ambientale, va richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici come da D. Lgs. n. 42/2004.
7. E' data facoltà al Comune di chiedere una garanzia fidejussoria a garanzia di eventuali danni possibili o inadempienze dell'impresa.
8. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
9. La costruzione delle opere, norme, deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
10. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
11. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma,
12. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
13. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
14. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.
15. L'ottenimento della concessione cimiteriale è atto propedeutico all'approvazione del relativo progetto. Ove ciò non avvenga, sia perché non presentato alcun progetto all'approvazione prevista sia perché i progetti non vengano approvati, trascorso un biennio dalla data di concessione, questa si intende revocata. Analogamente, se dopo un anno dalla approvazione dei disegni dei monumenti, non si sarà provveduto alla posa in opera dei medesimi, la concessione decade. La scadenza della



concessione dello spazio comporta l'acquisizione delle somme versate dal concessionario e delle eventuali opere realizzate.

#### **Art. 78 Responsabilità**

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti per loro conto, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
3. Il Comune si riserva di chiedere una eventuale garanzia in funzione della consistenza degli interventi per la copertura di eventuali danni o inadempienze.

#### **Art. 79 Manutenzione delle sepolture private**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario e/o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
3. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture devono essere preventivamente autorizzati dal Comune. E' data facoltà ai concessionari delle tombe di famiglia di rivolgersi a ditte private di loro fiducia per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusione delle opere di tumulazione ed estumulazione, che saranno eseguite esclusivamente dal personale incaricato dal Comune.
4. Qualora i lavori di manutenzione prevedano l'apertura di loculi, ove siano presenti feretri, è necessaria la presenza del tumulatore

#### **Art. 80 Esecuzione lavori**

1. Il termine per l'inizio dei lavori di costruzione, pena la decadenza della concessione, è di 12 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione. La richiesta di agibilità ad opera finita dovrà essere presentata entro e non oltre 24 mesi dall'inizio dei lavori; tale autorizzazione di conformità edilizia è determinante per l'utilizzo per sepolture. Trascorsi i tre anni dalla data della concessione, senza che le opere siano ultimate, la concessione si riterrà decaduta ed il Comune rientrerà nella libera disponibilità dell'area e delle opere non ultimate. Non sono consentite ulteriori proroghe rispetto tali tempistiche. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro (agibilità). In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.
2. In questo caso, ai concessionari verrà eventualmente rimborsato quanto previsto in Tariffario.
3. In ogni caso le imprese, ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori, prima di iniziare, dovranno comunicare tempestivamente all'Ufficio competente del Comune o al Gestore l'intenzione di eseguire detti lavori.
4. Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti del cimitero.
5. Nell'interno dei Cimiteri e' assolutamente vietata ogni tipo di lavorazione di materiali: questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata, fatta eccezione per la connessione delle pietre ed il loro assemblaggio e per le iscrizioni su lapidi già in opera. Per tutti gli altri casi dovrà essere fatta richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
7. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.

8. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

9. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione con un tempo di asportazione della lapide irregolare comunque non superiore a dieci giorni e tempo di ripristino con lapide a norma non superiore a 90 giorni. Scaduto inutilmente i 10 giorni, le lapidi, qualora ancora sul posto, sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo, con pagamento dell'operazione a carico del concessionario, e sostituite con un copritomba provvisorio o identificativo provvisorio posto sulla lastra di chiusura del loculo celletta ossario cinerario.

10. Il Comune può richiedere la manutenzione delle sepolture se valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Nel caso in cui il concessionario non provveda entro i termini previsti nella richiesta di intervento inviata dal Comune, lo stesso potrà decidere se intervenire direttamente addebitando le spese sostenute al concessionario o revocando la concessione

11. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

#### **Art. 81 Recinzione aree - materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori e personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dell'ufficio Tecnico, secondo l'orario ed eventuale itinerario che verrà prescritto, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. In caso di interventi sulle lapidi di colombari o sui copritomba nei campi di inumazione l'area di intervento dovrà essere recintata e segnalata con transenne e/o apposito nastro.

#### **Art. 82 Introduzione e deposito materiale**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli corsi eventuali secondo gli orari prescritti servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nello spazio autorizzato.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce etc..

#### **Art. 83 Orario di lavoro**

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività e dei giorni di chiusura dei cimiteri. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 26 ottobre ed il 9 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio competente del Comune. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 25 ottobre di ogni anno a cura delle ditte interessate. Tale divieto non si applica ad addobbi floreali e pulizie.

2. Dal giorno 7 ottobre al 15 novembre è vietato iniziare lavori per la costruzione di sepolture di famiglia e di qualsiasi monumento. I lavori in corso a tale data, potranno essere eseguiti solo fino a

tutto il 25 ottobre, ma l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali dovrà aver luogo entro il 20 ottobre. La posa delle lapidi e degli ornamenti complementari alle tombe è consentita fino al 25 ottobre.

3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui ai commi precedenti.

4. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, accertate dall'ufficio competente.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici degli stessi, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

#### **Art. 84 Vigilanza sulle opere**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, e rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

3. Il rimborso dei depositi ovvero l'estinzione della eventuale garanzia fidejussoria di cui all'Responsabilità Responsabilità verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata rilasciata l'agibilità quando richiesta o sia stato eseguito sopralluogo di verifica di fine lavori da parte dei tecnici comunali in caso di manutenzioni
- sia stato eseguito sopralluogo di verifica dell'idoneità edilizia con esito positivo
- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- si sia provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc..

#### **Art. 85 Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri non riguardanti le sepolture private**

1. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune. Alle operazioni di manutenzione o posa di lapidi, cippi e monumenti, dovrà essere presente, o verrà verificato appena finita la posa in opera, un rappresentante dell'Ufficio Tecnico al fine di verificarne la conformità all'autorizzazione concessa ed al presente regolamento.

2. La lastre di marmo per lapidi o ossari/cinerari nel caso di fornitura da parte del Comune, devono essere quelle fornite dal Comune; quelle eventualmente sostituite dovranno essere del medesimo tipo. Per le altre valgono le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione.

3. E' vietato l'uso di altri tipi di marmo.

4. In ogni caso, al pari delle sepolture private, non sono ammessi lavoratori o imprese non in regola con le norme in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e in materia tributaria.

### **CAPO II LAPIDI E COPRITOMBA**

#### **Art. 86 Posa a terra di copritomba E**

1. Le tipologie, gli standard ammissibili e le modalità di posa dei copritomba provvisori e definitivi sono quelli previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale o in mancanza vengono regolati con determina del Responsabile dell'ufficio Tecnico.

2. Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, lastre sepolcrali, ecc. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei 180 giorni successivi all'inumazione.
3. La sostituzione di copritomba provvisorio con uno definitivo va autorizzata dal Responsabile Responsabile dell'ufficio Tecnico.
4. E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni di norma.
5. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, ovvero il rispetto della griglia di sepoltura prevista, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio Tecnico comunale.
6. Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione (si richiama l'art. 62 del D.P.R. 285/90).
7. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da una lapide o un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
8. Le tipologie, gli standard ammissibili e le modalità di posa dei copritomba provvisori e definitivi sono quelli previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale o in mancanza vengono regolati con determina del Responsabile dell'ufficio Tecnico.
9. La sostituzione di copritomba provvisorio con uno definitivo va autorizzata dal Responsabile dell'ufficio Tecnico.
10. E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni di norma..
11. Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione (si richiama l'art. 62 del D.P.R. 285/90).
12. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da una lapide o un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.

#### **Art. 87 Posa di lapidi su loculi, ossari, cinerari**

1. I monumenti per sepolture e le lapidi per colombari ed ossari devono recare il numero progressivo della sepoltura.
2. Queste prescrizioni dovranno essere riportate nel contratto di concessione.
3. Alle chiusure dei loculi, degli ossari e dei cinerari devono essere applicate lastre di marmo a cura del concessionario nel caso non fornite dal Comune. L'incisione del nome, cognome, dati di nascita e morte del defunto sono a carico del concessionario. Sono ammessi incisioni nonché portafiori e portalumi in marmo o bronzo, o altro metallo, escluso il ferro e la ghisa. Altri arredi devono essere espressamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio Tecnico.
4. E' fatto obbligo ai concessionari che avessero collocato in opera portafiori abusivi e difforni di rimuoverli ed a uniformarli al modello comunale.
5. La sporgenza massima consentita per l'applicazione dei sopracitati arredi è di cm. 10 dalla fascia di rivestimento.
6. I medaglioni in rilievo potranno sporgere cm. 5 dalla fascia di cui sopra.
7. Nel caso di due colombari adiacenti orizzontalmente, occupati da salme di coniugi o parenti di primo grado la chiusura degli stessi potrà essere fatta con unica lastra previo nulla osta del Responsabile dell'ufficio Tecnico.

8. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario dovrà provvedere al ripristino della fascia divisoria tolta all'atto della posa di unica lastra sui due colombari.

9. Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i posatori sono tenuti a controllare che al momento della posa ogni lapide sia saldamente fissata senza che questo provochi un deturpamento delle caratteristiche architettoniche del manufatto e delle rifiniture in cui il loculo è inserito; i concessionari sono tenuti ad assicurarsi nel tempo che ogni lapide rimanga saldamente fissata e, nel caso devono intervenire immediatamente.

10. E' vietato l'uso di attrezzature cimiteriali quali scale a carrello e montafretri per la posa di lapidi in quota. I trabattelli o le attrezzature delle ditte dovranno rispettare le regole di sicurezza sul posto di lavoro.

11. E' vietato porre ceri di qualsiasi tipo nei loculi, cinerari ed ossari.

12. E' vietato apporre qualsiasi arredo fisso alla tumulazione provvisoria; in caso di inadempienza il comune provvederà d'ufficio alla rimozione di quanto applicato abusivamente con spese a carico dei responsabili.

13. Fosse e tombe a terra: si vedano le Norme Tecniche di Attuazione del Piano.

### **Art. 88 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale operante nel Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a dare la necessaria assistenza e prestazione all'Autorità Giudiziaria, per le autopsie e per la custodia dei cadaveri;
- e) a segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- f) ad avvertire il dirigente dell'Ufficio Tecnico per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria;
- g) a vigilare che le lapidi, le pietre di sepoltura e i cippi siano conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, vietandone in caso contrario la collocazione e segnalando il caso ai dirigenti di cui sopra;
- h) Al personale suddetto è vietato:
  - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
  - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 89 Gestione integrata dei dati cimiteriali - registro cimiteriale**

1. La tenuta dei registri cimiteriali prevista dalla legge rientra in una più ampia gestione dei dati relativi alla gestione dei cimiteri. Per ogni sepoltura devono essere gestiti:

- a) Il registro cimiteriale, che registra entrate ed uscite dal cimitero di defunti, resti o ceneri e la loro collocazione all'interno del cimitero
- b) L'anagrafe cimiteriale, che collega ogni sepoltura con i defunti che vi giacciono,
- c) Il catasto cimiteriale, che collega ogni sepoltura con gli aventi diritto
- d) Il fascicolo delle sepolture, ove inserire le concessioni, le comunicazioni, gli aventi diritto, le volontà del defunto, e la documentazione cartacea relativa ad ogni sepoltura
- e) Lo scadenziario delle concessioni
- f) Le comunicazioni con l'anagrafe, per il necessario aggiornamento della stessa

Tutti questi dati vanno correlati fra loro in un unico data base di gestione.

2. Qualunque sia la modalità di gestione del servizio, interna o esternalizzata, della gestione dei dati risponde comunque il Responsabile dei servizi Demografici e tutti i dati devono essere in piena disponibilità del Comune nell'immediato ed in futuro.

3. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro cimiteriale, denominato anche mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

4. Il Registro Cimiteriale è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

5. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, anche tramite il personale delegato, per ogni cadavere ricevuto, ritira l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR n. 285/1990 e le documentazioni di accompagnamento del feretro; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:

- d) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- e) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- f) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- g) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento di cadaveri o di ceneri.

6. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

7. Un esemplare dei registri, se cartacei, deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. Per la gestione informatica dovranno essere archiviate periodicamente copie di backup.

8. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

9. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali, intese come congruenza fra i posti salma e i dati relativi al/ai sepolti relativi, comprese le tombe private.

10. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le

relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione / estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

11. Il responsabile dell'Ufficio Demografico è tenuto a predisporre entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza e a curarne l'affissione / pubblicazione degli avvisi..

#### **Art. 90 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:
  - a) di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
  - b) di salme, resti o ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;
  - c) in situazioni di lutto cittadino.

#### **Art. 91 Definizione di attività funebre**

1. Lo Sportello Unico per le attività Produttive rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'autorizzazione comprende in forma congiunta:
  - Autorizzazione all'apertura di un'agenzia di affari,
  - Autorizzazione commerciale,
  - Abilitazione al trasporto funebre.
3. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
  - Sede commerciale idonea (dal punto di vista urbanistico edilizio) per lo svolgimento delle pratiche amministrative, delle operazioni di vendita ed ogni altra attività connessa al funerale,
  - Avere la disponibilità di un auto funebre, conforme alle prescrizioni di cui al regolamento Regionale n. 4/2022.
  - Adeguata autorimessa,
  - Direttore tecnico, responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2004;
  - Dichiarazione redatta dal richiedente della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui all'art 32 comma 6 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2004 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto delle normative in materia di impresa e mercato del lavoro.
4. Le funzioni del direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti autorizzati per l'esercizio dell'attività funebre.
5. L'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:
  - Condanna definitiva per il reato di cui all'art. 513bis del codice penale,
  - Condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni,
  - Condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio,
  - Condanna alla pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione degli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione,
  - Contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro o malattie professionali, di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.
6. Le condizioni ostative riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.
8. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre non possono gestire cimiteri, ivi compresa la

loro manutenzione, salvo la separazione societaria e assenza di controllo da parte del soggetto esercente l'attività funebre.

#### **Art. 92 Orari minimi di apertura delle sedi commerciali**

1. Le sedi commerciali dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo precedente devono rispettare i seguenti orari minimi di apertura: dalle ore 9 alle ore 12.00, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali.

#### **Art. 93 Delega alla Giunta Comunale in tema di tariffe**

1. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale è approvato un tariffario concernente le tariffe per servizi mortuari e del Cimitero nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

2. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali. A tale scopo le tariffe, se non aggiornate con specifica delibera, verranno automaticamente aggiornate ogni anno secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

### **TITOLO VI ATTIVITA' SANZIONATORIA**

#### **CAPO I SANZIONI**

#### **Art. 94 Sanzioni generiche**

1. I concessionari che hanno realizzato opere in contrasto con il comma 1 dell'Esecuzione lavori, dovranno regolarizzare, entro 6 mesi dell'entrata in vigore di questa norma, la propria posizione amministrativa mediante integrazione della concessione e dei relativi pagamenti.

2. A coloro che, trovandosi nella situazione di cui al comma 1, non abbiano proceduto alla regolarizzazione, verranno applicate le sanzioni pecuniarie di cui all'Art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico in Materia Edilizia".

3. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'Ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le azioni ed i comportamenti che non rispettano il presente Regolamento e i dispositivi definiti "provvedimenti attuativi" della presente normativa che verranno emanati successivamente, salvo ulteriori effetti di legge, anche di carattere risarcitorio, sono sanzionate, con le modalità previste, a cura dei Responsabili del Servizio di polizia mortuaria.

4. L'importo delle sanzioni presente nel regolamento si riferisce all'anno 2025 e verrà aggiornato secondo indici ISTAT.

5. Le sanzioni possono essere a carico di:

- a) privati cittadini,
- b) Imprese di pompe funebri,
- c) Imprese autorizzate a lavorare all'interno del cimitero,
- d) Imprese non autorizzate ad accedere al cimitero.

6. Il mancato rispetto entro 30 giorni alle ingiunzioni fatte dal Comune e contestanti la mancata osservanza di norme del presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 5.000,00 (cinquemila) ai sensi della Legge n. 689/815. Sono considerati i seguenti livelli sanzionatori:

- a) sanzione grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 500,00 (cinquecento),

---

<sup>5</sup> L. 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale

Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma (non inferiore a euro 10) e (non superiore a euro 15.000). Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.



- b) sanzione molto grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 200,00 (duecento) né superiore a € 1.500,00 (millecinquecento),
- c) sanzione gravissima = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 500,00 (cinquecento) né superiore a € 3.500,00 (tremilacinquecento),
- d) sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero per i periodi previsti.

7. In caso di recidiva (più infrazioni al Regolamento) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per singola infrazione ovvero fino al massimo di €. 5.000,00 (cinquemila). Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, nel caso e quando lo ritiene opportuno, alla dichiarazione di "abbandono per incuria" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura di cui all'Decadenza Decadenza.

8. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora si tratti di violazioni anche relative alle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/1990, queste sono punite anche ai sensi dell'art.107 del medesimo, con sanzione amministrativa pecuniaria, le cui modalità sono indicate agli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Gli importi sono soggetti a rivalutazione automatica ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 31 gennaio di ogni nuovo anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo specifica delibera di Giunta in merito.

10. Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione stessa da parte del Comune.

#### **Art. 95 Ambito di applicazione**

1. L'inosservanza delle prescrizioni, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente Regolamento, costituisce:

- a) infrazione disciplinare per i dipendenti comunali
- b) applicazione di penale in caso di soggetti gestori esterni al Comune
- c) applicazione di sanzione grave per privati cittadini in caso di violazione delle prescrizioni di cui all' Divieti speciali comma 1.
- d) applicazione di sanzione molto grave, gravissima o sospensione nel caso di imprese di onoranze e servizi funebri
- e) applicazione di sanzione molto grave per imprese autorizzate a lavorare nel cimitero, in caso di:
  - attività di accaparramento di lavori o di servizi;
  - lavori non autorizzati;
  - lavori difformi da come autorizzati;
  - qualsiasi intervento che crei pericolo per la pubblica incolumità (es. recinzioni insufficienti, abbandono di materiale, percorsi non segnalati, ecc);
  - per i marmisti: lavorazione all'interno del cimitero ad eccezione di quelle autorizzate;
- f) applicazione di sanzione gravissima per imprese non autorizzate ad accedere nel cimitero, oltre ad essere impedito all'accesso allo stesso per un periodo di almeno 180 giorni, salvo ulteriori penali nel caso.

2. Nel caso in cui il fatto costituisca reato, questo verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 96 Sanzioni particolari per l'attività di onoranze funebri**

1. Nel caso in cui l'impresa di pompe funebri a cui sia stato richiesto di dimostrare con documentazione e dichiarazioni che i feretri da essa utilizzati sono rispondenti alla normativa e alle prescrizioni del Regolamento, non rispondesse alla richiesta entro 30 giorni, è soggetta alla sospensione dall'accesso al cimitero da 60 giorni a 180 giorni progressivamente in caso di recidiva.

2. Nel caso in cui venisse accertato, o in fase di preparazione o anche in occasione delle esumazioni/estumulazioni, che l'impresa di pompe funebri non ha rispettato le norme di preparazione del feretro (biodegradabilità dei materiali, prodotti mineralizzanti ecc...), è soggetta

alla sanzione “molto grave” e alla sospensione dall’accesso al cimitero di 180 giorni per la prima infrazione e progressivamente fino a 3 anni progressivamente in caso di recidiva,

3. Per quanto riguarda l’attività di vestizione dei cadaveri, in caso di accertamento di infrazione (es.: uso prevalente di indumenti non biodegradabili, interventi antiputrefattivi non consentiti, ecc...), l’impresa dovrà giustificare le cause dell’infrazione; nel caso fossero giustificazioni ritenute insufficienti dal Responsabile del Servizio Demografico e di reiterata infrazione (max 2 volte), sarà soggetta alla sanzione “molto grave” e in caso di recidiva alla sospensione dall’accesso al cimitero per almeno 60 giorni.

4. Si precisa che per accesso al cimitero si intende anche che non potranno essere accettati cofani predisposti dalla impresa sanzionata; di tale eventuale condizione l’impresa dovrà informare i dolenti che dovessero rivolgersi alla stessa, rimanendo responsabile di ogni conseguenza derivante dall’inosservanza di questa prescrizione.

5. Per una violazione al presente Regolamento commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, il Responsabile del Servizio, previo contraddittorio con l’Impresa interessata, potrà applicare la sanzione di sospensione dall’accesso al cimitero, per un periodo di tempo variabile da 15 giorni a 180 giorni, secondo la gravità valutata della violazione stessa.

6. Nel caso di offerta dei propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all’interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici, compreso anche il solo tentativo di svolgere attività commerciale, comporta, oltre alla applicazione della sanzione gravissima, una più pesante sanzione, consistente nella espulsione della ditta che vi avesse contravvenuto, per 180 giorni dal cimitero. Le conseguenze di questa espulsione sono completamente a carico della ditta, compreso l’impossibilità di adempiere ad impegni contrattuali, risarcimento danni ecc...

## **CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 97 Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto stabilito nel testo delle concessioni con l’eccezione delle possibilità di proroghe o rinnovi.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto e Regolamento precedente è comunicato all’interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. In caso di conflitto o non congruenza fra le prescrizioni, vale la più restrittiva.

### **Art. 98 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Comunale.

2. Ogni precedente norma contenuta nel Regolamento fino al momento vigente viene abolita.